

GAZZETTA

UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 15 marzo 2025

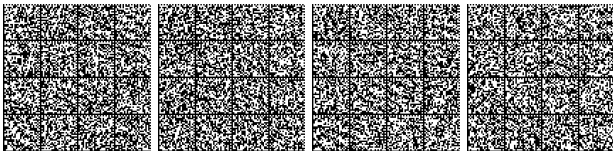
SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

REGIONI

SOMMARIO

REGIONE LIGURIA	REGIONE TOSCANA
LEGGE REGIONALE 30 luglio 2024, n. 15. Modifiche alla legge regionale 7 aprile 2015, n. 12 (Disposizioni di adeguamento della normativa regionale) in materia di manutenzione degli alvei dei corsi d'acqua. (24R00313) Pag. 1	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 3 giugno 2024, n. 19/R. Disposizioni in materia di tirocini non curricolari. Modifiche al d.p.g.r. 47/R/2003. (24R00220) Pag. 9
LEGGE REGIONALE 9 agosto 2024, n. 16. Riconoscimento della legittimità di debito fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) - anno 2024. (24R00314) Pag. 2	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 giugno 2024, n. 20/R. Disposizioni per la definizione delle condizioni per l'autorizzazione agli scarichi con limiti di emissione diversi da quelli di cui all'Allegato 5 alla parte III, ai sensi dell'articolo 101, comma 2, del d.lgs. n. 152/2006 e dell'articolo 21, comma 2 della l.r. n. 20/2006. Modifiche al regolamento di attuazione emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 8 settembre 2008, n. 46 (Regolamento di attuazione della legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 "Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento"). (24R00221) Pag. 10
REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE (PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO)	REGIONE LAZIO
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 16 maggio 2024, n. 8. Modifica del regolamento di esecuzione in materia di piani delle zone di pericolo. (24R00264) Pag. 4	LEGGE REGIONALE 17 aprile 2024, n. 6. Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modifiche. Disposizioni varie. (24R00285) Pag. 16
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 16 maggio 2024, n. 9. Abrogazione del decreto del Presidente della Provincia 4 giugno 2020, n. 20, «Regolamento generale della Scuola di musica in lingua italiana "Antonio Vivaldi"». (24R00265) Pag. 4	
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 16 maggio 2024, n. 10. Regolamento degli esami di fine apprendistato. (24R00266) Pag. 5	



LEGGE REGIONALE 29 aprile 2024, n. 7.

Salvaguardia e valorizzazione dei dialetti del Lazio. (24R00286). Pag. 19

REGIONE SICILIA

DECRETO PRESIDENZIALE 7 maggio 2024, n. 21.

Regolamento di attuazione dell'articolo 7 della legge regionale 29 dicembre 2020, n. 35, concernente le norme in materia di raccolta, coltivazione, commercio e tutela del consumo dei Tartufi freschi o conservati - tutela degli ecosistemi tartufigeni. (24R00240). Pag. 21

RETTIFICHE

AVVISI DI RETTIFICA

Avviso di rettifica della legge 18 aprile 2024, n. 11 della Regione Siciliana, pubblicata nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 19 del 26 aprile 2024, Parte Prima, recante «Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. D.F.B. 2022. Mese di dicembre. Avviso tecnico di errore materiale». (24R00231) Pag. 28



REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 30 luglio 2024, n. 15.

Modifiche alla legge regionale 7 aprile 2015, n. 12 (Disposizioni di adeguamento della normativa regionale) in materia di manutenzione degli alvei dei corsi d'acqua.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria - Anno 55 - Parte I - n. 9 del 5 agosto 2024)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Modifica all'articolo 3 della legge regionale 7 aprile 2015, n. 12 (Disposizioni di adeguamento della normativa regionale).

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale n. 12/2015, sono inseriti i seguenti:

«1-bis. Per compensazione si intende l'impiego del materiale rimosso e utilizzato dall'appaltatore come ristoro per le opere di arginatura e di difesa del suolo effettuate in loco, sempre nel rispetto delle vigenti norme statali e regionali in materia di compatibilità ambientale e riutilizzo di tali materiali.

1-ter. Nella compensazione di cui al comma 1 sono considerati come costi dell'intervento i costi relativi agli studi propedeutici, alla progettazione, all'escavo e movimentazione del materiale ceduto in compensazione.

1-quater. Nel caso in cui l'intervento di compensazione venga effettuato nei pressi della foce di un fiume il materiale da asportare può essere setacciato in loco, in modo da lasciare ai bordi dell'alveo quello con granulometria idonea al ripascimento degli arenili, affinché possa depositarsi naturalmente con le future ondate di piena.

1-quinquies. Nel caso in cui l'intervento di compensazione con l'asporto di materiale litoide alluvionale sia finalizzato al ripristino della sezione di deflusso atta a contenere le portate di piena duecentennali, lo stesso è eseguito a seguito di autorizzazione da parte della Regione.

1-sexies. Negli interventi di cui al comma 1 quinquies, laddove possibile, sono da rimuovere eventuali barriere che impediscano le migrazioni o realizzare adeguati accorgimenti per il mantenimento della continuità del corso d'acqua tramite idonei passaggi per pesci e scale di rimonta, per il passaggio e la fruizione dell'ittiofauna.

1-septies. Gli interventi di cui al presente articolo non pregiudicano, in ogni caso, la stabilità e funzionalità delle opere idrauliche e delle infrastrutture esistenti.».

Art. 2.

Inserimento dell'articolo 3-bis alla legge regionale n. 12/2015

1. Dopo l'articolo 3 della legge regionale n. 12/2015, è inserito il seguente:

«Articolo 3-bis (Disposizioni per l'esecuzione di interventi di manutenzione idraulica con il sistema della compensazione). — 1. La Giunta regionale entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione individua i tratti del reticolo idrografico su cui realizzare programmi di manutenzione che prevedano anche l'asportazione dei sedimenti e definisce con propria deliberazione i criteri e le modalità per la cessione dei materiali, prevedendo procedure di selezione pubblica da attuare per l'individuazione dei soggetti titolati agli interventi, le finalità di utilizzo nonché le indicazioni di priorità nel caso di pluralità di soggetti interessati alla cessione degli stessi.

2. Gli interventi di manutenzione dell'alveo dei corsi d'acqua finalizzati alla conservazione e al ripristino della capacità di deflusso delle sezioni dei corsi d'acqua e del corretto regime sono realizzati prioritariamente attraverso la movimentazione del materiale in loco e, in subordine, nel caso in cui detta movimentazione non sia sufficiente a ripristinare la sezione dell'alveo e delle golene, possono essere attuati anche attraverso l'estrazione e l'asportazione di materiale litoide con il sistema della compensazione. L'estrazione è ammissibile solo per ridurre il rischio idraulico e ripristinare situazioni preesistenti agli eventi alluvionali susseguitisi negli anni. L'estrazione è svolta in modo da evitare erosioni nei tratti di monte e di valle che potrebbero causare danni ad arginature, ponti e infrastrutture oltre che alle specie e/o habitat presenti in ambito fluviale e spondale. Inoltre, ove possibile, è necessario salvaguardare, recuperare o favorire la presenza di vasche di laminazione, fasce di esondazione nelle zone umide perialveali.

3. Nel caso di interventi in somma urgenza eseguiti a seguito di eventi calamitosi per i quali sia dichiarato lo stato di emergenza, nonché la cui esecuzione sia dichiarata urgente per la salvaguardia della pubblica e privata incolumità dai comuni territorialmente competenti, può essere utilizzato il sistema della compensazione. Nel caso in cui sia necessaria l'asportazione dei sedimenti non sono dovuti gli oneri demaniali.

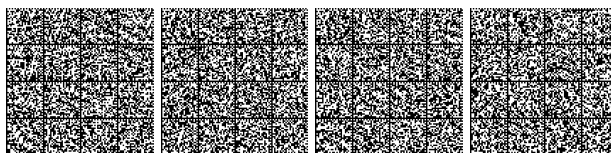
4. La vegetazione arborea, radici e ceppi cresciuta all'interno dell'alveo può essere rimossa, fatto salvo quanto previsto dalle normative ambientali e per la tutela della biodiversità. Per quanto riguarda la vegetazione spondale e ripariale, è rimossa quella instabile o con radicamento superficiale, ossia tutta quella che non ha funzione di protezione dell'argine e la vegetazione alloctona.

La ramaglia secca lungo l'alveo dovrà anch'essa essere rimossa. Possono essere mantenute le specie autoctone, con particolare riferimento quelle con capacità autodepurativa, con radici che possono favorire la riproduzione delle specie ittiche o in grado di contenere importante biodiversità e che, in caso di alluvione, possono rallentare la velocità delle acque e non spezzarsi.».

Art. 3.

Disposizione di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale.



2. Agli adempimenti disposti dalla presente legge si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie già previste a legislazione vigente, assicurando l'invarianza della spesa per il bilancio della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova, addì 30 luglio 2024

*Il Presidente facente funzioni
della Giunta regionale*
PIANA

(*Omissis*).

24R00313

LEGGE REGIONALE 9 agosto 2024, n. 16.

Riconoscimento della legittimità di debito fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) - anno 2024.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria - Anno 55 - Parte I - n. 10 del 14 agosto 2024)

IL CONSIGLIO REGIONALE
ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Riconoscimento della legittimità di debito fuori bilancio della Regione Liguria derivante da servizio di noleggio di dodici autoveicoli necessari per l'espletamento delle funzioni in capo al Settore ispettorato agrario

1. Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 73, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), è riconosciuta la legittimità del debito fuori bilancio della Regione Liguria nei confronti di Leaseplan Italia s.p.a. per le fatture elencate nella tabella A, allegata alla presente legge, per un importo complessivo di euro 14.273,71, inerente il servizio di noleggio di dodici autoveicoli necessari per l'espletamento delle funzioni in capo al Settore ispettorato agrario regionale.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, quantificati in euro 14.273,71 (quattordicimiladuecentosettantatre/71), per l'esercizio 2024, si fa fronte con le risorse allocate alla missione 16 «Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca», programma 3 «Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca», titolo 1 «Spese correnti» del bilancio di previsione 2024-2026, che presenta la dovuta disponibilità.

Art. 2.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova, addì 9 agosto 2024

*Il Presidente facente funzioni
della Giunta regionale*
PIANA

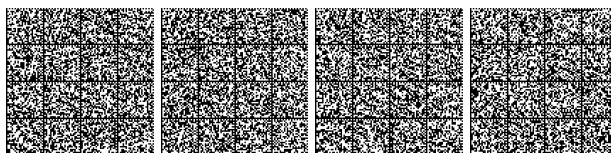
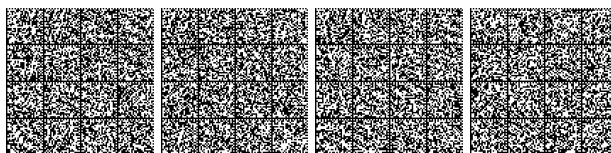


TABELLA A (Articolo 1)

N. Fattura	Data Fattura	Importo	Fornitore
35019877	22/01/2024	945,81	Leaseplan Italia S.p.a.
35145953	19/02/2024	64,27	Leaseplan Italia S.p.a.
35110488	19/02/2024	945,81	Leaseplan Italia S.p.a.
35237663	18/03/2024	64,27	Leaseplan Italia S.p.a.
35202591	18/03/2024	945,81	Leaseplan Italia S.p.a.
35331142	22/04/2024	64,27	Leaseplan Italia S.p.a.
35295555	22/04/2024	945,81	Leaseplan Italia S.p.a.
35145954	19/02/2024	13,07	Leaseplan Italia S.p.a.
35110489	19/02/2024	197,70	Leaseplan Italia S.p.a.
35202592	18/03/2024	197,70	Leaseplan Italia S.p.a.
35237664	18/03/2024	13,07	Leaseplan Italia S.p.a.
35295556	22/04/2024	197,70	Leaseplan Italia S.p.a.
35331143	22/04/2024	13,07	Leaseplan Italia S.p.a.
35019879	22/01/2024	1.594,37	Leaseplan Italia S.p.a.
35055120	22/01/2024	89,52	Leaseplan Italia S.p.a.
35145955	19/02/2024	93,48	Leaseplan Italia S.p.a.
35110490	19/02/2024	1.594,37	Leaseplan Italia S.p.a.
35202593	18/03/2024	1.594,37	Leaseplan Italia S.p.a.
35237665	18/03/2024	93,48	Leaseplan Italia S.p.a.
35331144	22/04/2024	93,48	Leaseplan Italia S.p.a.
35295557	22/04/2024	1.594,37	Leaseplan Italia S.p.a.
35384840	20/05/2024	197,70	Leaseplan Italia S.p.a.
35422448	20/05/2024	64,27	Leaseplan Italia S.p.a.
35384839	20/05/2024	945,81	Leaseplan Italia S.p.a.
35422449	20/05/2024	13,07	Leaseplan Italia S.p.a.
35384841	20/05/2024	1.594,37	Leaseplan Italia S.p.a.
35422450	20/05/2024	93,54	Leaseplan Italia S.p.a.
53178588	25/10/2023	9,15	Leaseplan Italia S.p.a.
TOTALE		14.273,71	

(Omissis).

24R00314



**REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE
(PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO)**

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
16 maggio 2024, n. 8.

**Modifica del regolamento di esecuzione in materia di piani
delle zone di pericolo.**

*(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-
Alto Adige del 23 maggio 2024, n. 21 - Sez. Gen.)*

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Vista la deliberazione della Giunta provinciale del
14 maggio 2024, n. 361;

EMANA
il seguente regolamento:

Art. 1.

*Interventi sul patrimonio edilizio consentiti nelle zone
a pericolo idrogeologico elevato (H3)*

1. Il comma 3 dell'art. 5 del decreto del Presidente della Provincia 10 ottobre 2019, n. 23, è così sostituito:

«3. Fermo restando quanto previsto dalla legge, è consentita l'individuazione di nuove zone edificabili solamente se, dopo aver ponderato gli interessi coinvolti e aver vagliato le alternative, non sia possibile trovare una soluzione idonea fuori della zona di pericolo. Sono comunque da rispettare le seguenti condizioni:

a) verifica del pericolo idrogeologico secondo l'art. 10 e determinazione di misure di sicurezza che consentano una definitiva riclassificazione dell'area in oggetto quanto meno come zona in cui sussiste un pericolo idrogeologico medio (H2); in seguito al collaudo di tali misure di sicurezza il comune è tenuto a modificare il piano delle zone di pericolo per tenere conto della riclassificazione dell'area in oggetto;

b) qualora la riduzione del pericolo ai sensi della lettera a) non sia possibile per motivi tecnici o non sostenibile economicamente, sulla base della verifica di compatibilità idrogeologica ai sensi dell'art. 11 devono essere stabilite prescrizioni e misure, relative all'utilizzo previsto, che assicurino una durevole riduzione della vulnerabilità e il raggiungimento del rischio specifico medio (Rs2) o minore.»

2. Dopo il comma 3 dell'art. 5 del decreto del Presidente della Provincia 10 ottobre 2019, n. 23, è inserito il seguente comma:

«3-bis. Le misure di sicurezza e prescrizioni necessarie sono definite nel piano comunale, previo parere obbligatorio e vincolante delle strutture provinciali competenti. La segnalazione certificata di agibilità può essere presentata solo successivamente alla realizzazione e al collaudo delle misure di sicurezza.»

3. Nel comma 1 dell'art. 11 del decreto del Presidente della Provincia 10 ottobre 2019, n. 23, le parole «di cui all'art. 5, comma 3,» sono soppresse.

4. Nel comma 5 dell'art. 11 del decreto del Presidente della Provincia 10 ottobre 2019, n. 23, le parole «di cui all'art. 5, comma 3,» sono soppresse.

Art. 2.*Entrata in vigore*

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 16 maggio 2024

Il Presidente della Provincia: KOMPATSCHER

24R00264

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
16 maggio 2024, n. 9.

**Abrogazione del decreto del Presidente della Provincia
4 giugno 2020, n. 20, «Regolamento generale della Scuola di
musica in lingua italiana “Antonio Vivaldi”».**

*(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-
Alto Adige del 23 maggio 2024, n. 21 - Sez. Gen.)*

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Vista la deliberazione della Giunta provinciale del
14 maggio 2024, n. 350;

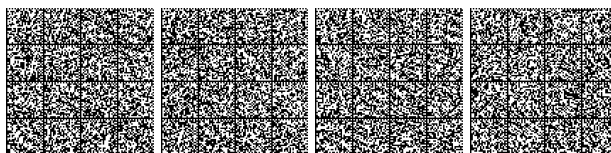
EMANA
il seguente regolamento:

Art. 1.*Abrogazione*

1. Il decreto del Presidente della Provincia 4 giugno 2020, n. 20, è abrogato.

Art. 2.*Entrata in vigore*

1. Il presente decreto entra in vigore il 1° settembre 2024.



Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 16 maggio 2024

Il Presidente della Provincia: KOMPATSCHER

24R00265

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
16 maggio 2024, n. 10.

Regolamento degli esami di fine apprendistato.

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige del 23 maggio 2024, n. 21 - Sez. Gen.)

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Vista la deliberazione della giunta provinciale del 14 maggio 2024, n. 353;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina l'esame di fine apprendistato per il conseguimento di una qualifica o di un diploma professionale ai sensi dell'art. 16, commi 1 e 4, della legge provinciale 4 luglio 2012, n. 12, e successive modifiche.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento i termini di seguito elencati indicano:

a) legge: la legge provinciale 4 luglio 2012, n. 12, «Ordinamento dell'apprendistato», e successive modifiche;

b) esame: l'esame di fine apprendistato;

c) parti sociali: le organizzazioni datoriali e sindacali più rappresentative a livello provinciale.

Art. 3.

Requisiti di ammissione

1. È ammesso all'esame chi:

a) ha concluso con successo la scuola professionale e la formazione extraaziendale obbligatoria di cui all'art. 15, comma 2, della legge e

b) ha terminato il periodo di apprendistato in azienda previsto per la relativa professione o lo termina entro il mese in cui è fissato l'esame.

Art. 4.

Requisiti di ammissione per persone che hanno concluso un percorso di istruzione e formazione professionale

1. È altresì ammesso all'esame chi:

a) è in possesso di un attestato di qualifica professionale o di un diploma di formazione professionale rilasciato al termine di un percorso di istruzione e formazione professionale triennale ovvero quadriennale attinente e

b) ha successivamente svolto la corrispondente attività professionale in un'azienda per almeno dodici mesi nel caso di apprendistato triennale e per almeno diciotto mesi nel caso di apprendistato quadriennale. È tenuta in considerazione anche l'esperienza professionale maturata all'estero. Un periodo di esperienza professionale inferiore a due mesi non è computabile nel calcolo dei dodici o dei diciotto mesi.

Art. 5.

Requisiti di ammissione per candidate e candidati privatisti

1. È ammesso all'esame anche chi ha assolto l'obbligo formativo e ha maturato nella corrispondente professione un'esperienza almeno biennale in caso di apprendistato triennale o almeno triennale in caso di apprendistato quadriennale.

2. Nel caso di una persona che, presentando attestati o altra documentazione idonea, dimostri di aver acquisito una competenza professionale tale da giustificare l'ammissione all'esame, si può prescindere in tutto o in parte dal richiedere prova dell'assolvimento del periodo minimo di esperienza professionale. Si tiene conto anche di titoli di studio esteri e dell'esperienza professionale maturata all'estero.

3. Chi ha interrotto anzitempo l'apprendistato in una professione ed è in grado di dimostrare il possesso della necessaria esperienza professionale può essere ammesso come privatista all'esame per quella professione non prima di un anno dopo l'interruzione dell'apprendistato.

4. Per essere ammessi all'esame le candidate e i candidati privatisti devono sostenere un esame di ammissione. Su loro richiesta, la dirigenza scolastica competente può disporre l'esonero parziale o totale dall'esame di ammissione delle candidate e dei candidati privatisti in possesso di idonei attestati o di altre prove idonee a giustificare un tale esonero.

Art. 6.

Ammissione all'esame

1. La domanda di ammissione all'esame è presentata alla direzione della scuola professionale competente. Nel caso di apprendisti o apprendiste nonché di persone che hanno concluso un percorso di istruzione e formazione professionale, ad essere competente è di norma la scuola professionale presso la quale sono state frequentate le lezioni.



2. I termini per la presentazione delle domande sono:

a) quarantacinque giorni prima della data dell'esame per persone di cui agli articoli 3 e 4;

b) sessanta giorni prima della data dell'esame per persone di cui all'art. 5.

3. Nella domanda sono specificati:

a) i dati anagrafici della persona richiedente;

b) l'attività professionale oggetto di apprendistato per la quale si intende sostenere l'esame;

c) nel caso di apprendisti e apprendiste: un'autodichiarazione del datore o della datrice di lavoro attestante che l'apprendista ha completato il periodo di apprendistato in azienda nella professione in questione;

d) nel caso di persone in possesso di un attestato di qualifica professionale o di un diploma di formazione professionale rilasciato al termine di un percorso di istruzione e formazione professionale: un'autodichiarazione della persona richiedente circa il possesso dell'esperienza professionale prescritta;

e) nel caso di persone con disabilità, con disturbi specifici dell'apprendimento o con bisogni educativi speciali ai sensi delle disposizioni vigenti: un'autodichiarazione circa l'esistenza di un piano educativo individualizzato (PEI) o di un piano didattico personalizzato (PDP) per la scuola professionale;

f) nel caso di candidate e candidati privatisti: un'autodichiarazione della persona richiedente circa il possesso dell'esperienza professionale prescritta e, se del caso, ulteriori prove di cui all'art. 5, commi da 2 a 4.

4. La dirigenza scolastica decide sull'ammissione all'esame e ne informa la persona richiedente.

5. In casi eccezionali e motivati, l'apprendista o la persona che ha concluso un percorso di istruzione e formazione professionale può chiedere all'ufficio provinciale competente in materia di apprendistato di poter sostenere l'esame in una sede scolastica diversa. Se l'apprendista o la persona che ha concluso un percorso di istruzione e formazione professionale desidera sostenere l'esame in una lingua provinciale diversa da quella in cui sono state frequentate le lezioni scolastiche, si applicano le disposizioni relative alle candidate e ai candidati privatisti di cui all'art. 5.

Art. 7.

Commissione d'esame

1. Il direttore o la direttrice dell'ufficio provinciale competente in materia di apprendistato nomina, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia, per ciascuna scuola professionale, le commissioni d'esame per le singole attività professionali oggetto di apprendistato; i membri delle commissioni restano in carica per un periodo massimo di cinque anni. Su proposta della dirigenza scolastica competente, possono essere nominate, in una sede d'esame, anche due o più commissioni per la stessa attività professionale oggetto di apprendistato. Il membro della commissione che ricopre il ruolo di presidente è responsabile del corretto svolgimento dell'esame.

2. Ogni commissione d'esame è così composta:

a) presidente: il o la dirigente della scuola professionale oppure un o una insegnante di sua designazione;

b) un o una insegnante della stessa scuola professionale oppure un esperto esterno o una esperta esterna;

c) un esperto specializzato o un'esperta specializzata nella professione oggetto d'esame su proposta delle organizzazioni datoriali più rappresentative a livello provinciale;

d) un esperto specializzato o un'esperta specializzata nella professione oggetto d'esame su proposta delle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello provinciale.

3. In caso di particolari esigenze specifiche della professione, che devono essere debitamente giustificate, la commissione d'esame può chiedere al direttore o alla direttrice dell'ufficio provinciale competente in materia di apprendistato di ampliare la commissione di un o una ulteriore insegnante oppure di un ulteriore esperto esterno o di una ulteriore esperta esterna.

4. Per ogni membro della commissione è nominato un membro supplente, che lo sostituisce in caso di impedimento o di incompatibilità all'esercizio della funzione.

5. I membri della commissione d'esame non possono astenersi dal voto.

Art. 8.

Sessioni d'esame e iscrizione

1. Il o la presidente della commissione d'esame fissa le date delle prove d'esame e il calendario del loro svolgimento dopo aver sentito gli altri membri della commissione.

2. L'esame è fissato normalmente alla fine dell'anno scolastico. Se necessario è fissata una seconda sessione o sono fissate più sessioni d'esame all'anno.

3. Il o la presidente della commissione d'esame informa per iscritto i membri della stessa in merito alle date degli esami. Qualora uno dei membri si trovasse in una situazione di incompatibilità o di impedimento, è tenuto ad avvertire immediatamente la segreteria della scuola professionale competente, affinché questa possa provvedere alla sua sostituzione. Un membro della commissione che non rispetta ripetutamente questo obbligo, può essere sostituito in modo permanente.

4. Se anche il membro supplente non è disponibile alla data stabilita, viene nominato, a breve termine, un altro membro supplente. Se l'ulteriore membro supplente è un membro di commissione ai sensi dell'art. 7, comma 2, lettere c) o d), le parti sociali ne sono informate e per la carica vengono prese in considerazione prioritariamente persone proposte dalle parti sociali ai sensi delle suddette lettere.

5. Nel caso di persone con disabilità, disturbi specifici dell'apprendimento o con bisogni educativi speciali ai sensi delle disposizioni vigenti, la commissione d'esame si avvale della consulenza di un o una insegnante per le attività di sostegno della scuola in cui ha luogo l'esame.



6. Per l'iscrizione all'esame la scuola professionale può chiedere una cauzione dell'importo massimo di euro 200,00.

Art. 9.

Programma e articolazione dell'esame

1. Nel programma d'esame di ciascuna professione oggetto di apprendistato, di cui all'art. 16, comma 3, della legge, si specifica quali competenze sono oggetto d'esame. Il quadro di riferimento per il programma è l'ordinamento formativo della professione oggetto di apprendistato. L'esame consiste in una parte pratica e in una di teoria.

2. Nel contesto dell'esame, le candidate e i candidati per i quali è stato redatto un piano educativo individualizzato (PEI) o un piano didattico personalizzato (PDP) hanno anche diritto a tutte le misure individuali e personalizzate, agli ausili, agli strumenti compensativi e dispensativi elencati nel piano. Per candidati e candidate con obiettivi di apprendimento individuali, la commissione d'esame stabilisce un programma d'esame differenziato.

3. La prova pratica si svolge secondo le seguenti linee guida:

a) il candidato o la candidata esegue un incarico di lavoro pratico o affronta una situazione lavorativa, dimostrando di possedere capacità di analisi, di pianificazione, decisionale, di problem-solving, di valutazione e di esecuzione pratica dell'incarico assegnato;

b) la prova pratica ha di regola una durata massima di dodici ore e può aver luogo anche in officine e laboratori idonei siti fuori dalla scuola professionale.

Qualora la prova pratica in una professione oggetto di apprendistato comporti un rilevante impiego di materiali, nel programma d'esame si può stabilire che il candidato o la candidata porti con sé il materiale necessario o che concorra alle spese che la scuola professionale sostiene per la prova pratica. I prodotti realizzati in sede d'esame sono di proprietà del candidato o della candidata;

c) la prova pratica può prevedere la realizzazione di un capolavoro d'esame, costituito da un manufatto tipico della specifica professione. In tal caso, nel rispettivo programma d'esame sono fissati alcuni criteri specifici riguardanti la durata dell'esame, che può anche superare le dodici ore, e altre prescrizioni concernenti la realizzazione del capolavoro d'esame.

4. Nella prova di teoria dell'esame il candidato o la candidata deve dimostrare di saper descrivere e analizzare incarichi di lavoro specifici della professione, dando prova di possedere competenze tecniche, capacità di organizzazione del lavoro nonché competenze comunicative e linguistiche. L'accertamento delle competenze può avvenire tramite un colloquio o in forma scritta o grafica. La prova di teoria può iniziare con una presentazione predisposta dal candidato o dalla candidata in accordo con gli e le insegnanti competenti.

Art. 10.

Svolgimento dell'esame

1. Le prove d'esame scritte, grafiche o pratiche si svolgono sotto la sorveglianza di almeno un membro della commissione. L'esame orale è sostenuto davanti all'intera commissione.

2. Dell'intero svolgimento dell'esame viene redatto un verbale.

3. Gli esami sono pubblici, a condizione che possa esserne garantito il regolare svolgimento. A causa delle disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro, le prove d'esame che si svolgono nelle officine e nei laboratori non sono pubbliche.

Art. 11.

Valutazione

1. Ferma restando l'autonomia scolastica, l'esame è valutato con voti numerici, utilizzando la seguente scala di riferimento a sette livelli:

a) voto 10: le competenze prefissate sono state acquisite pienamente e dimostrate in modo molto convincente; le aspettative professionali sono ampiamente superate;

b) voto 9: le aspettative professionali sono soddisfatte ben oltre l'essenziale;

c) voto 8: le aspettative professionali sono soddisfatte in misura superiore all'essenziale;

d) voto 7: le aspettative professionali sono pienamente soddisfatte negli ambiti essenziali della materia;

e) voto 6: le aspettative professionali sono per la maggior parte soddisfatte negli ambiti essenziali;

f) voto 5: le aspettative professionali non sono per la maggior parte soddisfatte neanche negli ambiti essenziali;

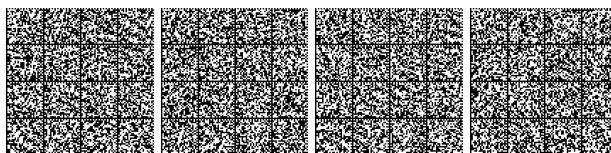
g) voto 4: le aspettative professionali non sono neanche minimamente soddisfatte negli ambiti essenziali.

2. La parte pratica e la parte di teoria dell'esame sono valutate distintamente. L'esame si intende superato se si ottiene un voto di almeno sei in entrambe le prove d'esame. L'esame si intende «superato con merito» se si ottiene un voto complessivo di almeno nove.

3. Il voto complessivo è dato dalla media dei voti degli esami di teoria e pratica. La commissione d'esame può proporre, tenuto anche conto dello sviluppo individuale complessivo dell'apprendista nella scuola professionale, che il voto complessivo venga arrotondato per un massimo di cinque decimi al voto superiore.

4. La commissione d'esame è validamente costituita se sono presenti almeno i tre quarti dei suoi membri. La commissione adotta decisioni motivate a maggioranza; in caso di parità di voti, è decisivo il voto di chi presiede la commissione.

5. Se si supera solo una parte dell'esame, la parte superata resta valida per due anni; la parte non superata è normalmente ripetuta nella stessa scuola professionale. In casi eccezionali e motivati, è possibile richiedere all'ufficio provinciale competente in materia di apprendistato di ripetere presso una sede scolastica diversa la parte dell'esame non superata.



6. Gli attestati di qualifica professionale, i diplomi di formazione professionale e gli attestati relativi alle qualifiche parziali di cui all'art. 16, commi 5 e 6, della legge sono firmati dall'assessore o dall'assessora provinciale competente in materia di apprendistato.

7. Gli attestati e i diplomi di cui al comma 6 riportano le seguenti indicazioni:

a) il titolo professionale conseguito: attestato di qualifica professionale, diploma di formazione professionale o attestato relativo alla qualifica parziale. Se previsto per una determinata professione dall'elenco delle attività professionali oggetto di apprendistato di cui all'art. 16, comma 5/bis, della legge, è indicato anche il titolo «attestato di lavorante artigiano»;

b) la professione oggetto di apprendistato per la quale si è sostenuto l'esame;

c) la figura professionale di riferimento ai sensi delle disposizioni statali;

d) il livello del quadro europeo delle qualificazioni previsto.

8. Su richiesta, all'attesto, al diploma o all'attestato relativo alle qualifiche parziali di cui al comma 6 è allegata la traduzione in inglese.

9. Il mancato superamento dell'esame è comunicato alla persona interessata per iscritto.

Art. 12.

Esonero parziale dall'esame

1. Se una persona presenta un attestato di formazione conseguito in Italia o all'estero, può essere esonerata da una parte dell'esame. Le condizioni per un esonero parziale sono:

a) l'ammissione all'esame;

b) l'attestato di formazione presentato è stato rilasciato da un ente pubblico o da un ente dotato di analoghi pubblici poteri;

c) il programma d'esame in base al quale è stato rilasciato l'attestato di formazione presentato corrisponde sostanzialmente a una parte del programma d'esame di fine apprendistato che si intende sostenere.

2. La domanda di esonero parziale dall'esame deve essere presentata alla stessa scuola professionale presso la quale è stata presentata la domanda di ammissione all'esame. La scuola professionale trasmette la domanda all'ufficio provinciale competente per l'apprendistato che emette il provvedimento finale.

3. Chi ha ottenuto l'esonero parziale dall'esame e ha sostenuto la parte restante dell'esame non riceve un voto complessivo.

4. L'esonero parziale dall'esame è valido per due anni.

Art. 13.

Esami integrativi

1. Il direttore o la direttrice della direzione provinciale competente in materia di apprendistato può stabilire con decreto che in determinate professioni oggetto di apprendistato siano previsti esami integrativi per l'equiparazione

degli attestati di formazione all'attestato di fine apprendistato ai sensi dell'art. 17 della legge. Tali esami integrativi servono a verificare le competenze in quelle parti del programma d'esame che non sono certificate dall'attestato di formazione presentato dalla persona richiedente.

2. Gli esami integrativi sono possibili se sono rispettate le seguenti condizioni:

a) la persona richiedente è in possesso di un attestato di fine apprendistato o di un documento di validazione e

b) l'esame integrativo riguarda professioni oggetto di apprendistato per le quali l'esercizio della professione è regolamentato da disposizioni statali o provinciali oppure professioni oggetto d'apprendistato per le quali è prevista la validazione delle competenze ai sensi dell'art. 6-bis della legge provinciale 12 novembre 1992, n. 40 e successive modifiche.

3. Il direttore o la direttrice della direzione provinciale competente in materia di apprendistato stabilisce in quale sede scolastica deve essere sostenuto l'esame integrativo.

4. L'esame integrativo è sostenuto davanti alla commissione d'esame di fine apprendistato per la relativa professione. A tal fine, la commissione stabilisce un programma d'esame. All'esame integrativo si applicano le disposizioni sullo svolgimento dell'esame e sulla valutazione di cui all'art. 10 e all'art. 11, commi 1, 4 e 9. Le persone che hanno superato l'esame integrativo ricevono un attestato.

5. La domanda per sostenere un esame integrativo deve essere presentata alla direzione della scuola professionale competente. Entro sessanta giorni, alla persona richiedente è comunicato se nel caso specifico è possibile sostenere un esame integrativo. L'esame ha luogo al più tardi nella successiva sessione d'esame prevista per la relativa professione oggetto di apprendistato.

Art. 14.

Abrogazione

Il decreto del Presidente della Provincia 3 giugno 2013, n. 15, e successive modifiche, è abrogato.

Art. 15.

Entrata in vigore

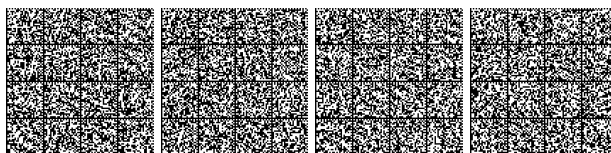
Il presente decreto entra in vigore il 1° settembre 2024.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare

Bolzano, 16 maggio 2024

Il Presidente della Provincia: KOMPATSCHER

24R00266



REGIONE TOSCANA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 3 giugno 2024, n. 19/R.

Disposizioni in materia di tirocini non curriculari. Modifiche al d.p.g.r. 47/R/2003.

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 28 del 7 giugno 2024)

LA GIUNTA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

EMANA

il seguente regolamento:

(Omissis).

Visto l'art. 117, comma sesto, della Costituzione;

Visto l'art. 42 dello Statuto;

Vista la legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro) e in particolare l'art. 32;

Visto il regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 8 agosto 2003, n. 47/R (Regolamento di esecuzione della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 «Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro»);

Visto il parere del Comitato di direzione espresso nella seduta dell'11 aprile 2024;

Vista la preliminare deliberazione di adozione dello schema di regolamento del 22 aprile 2024;

Visto il parere favorevole, con osservazioni, espresso dalla quinta commissione consiliare nella seduta del 14 maggio 2024;

Visto il parere della competente struttura di cui all'art. 18, comma 4 del regolamento interno della Giunta regionale del 31 gennaio 2022, n. 6;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 27 maggio 2024, n. 644;

Considerato quanto segue:

1. in materia di tirocini non curriculari è opportuno aggiornare l'importo del rimborso spese che il soggetto ospitante deve corrispondere al tirocinante;

2. è necessario stabilire con chiarezza la disciplina applicabile ai tirocini non curriculari in corso di svolgimento alla data di entrata in vigore del presente regolamento per dare certezza ai rapporti giuridici avviati, ai quali non sarà applicato l'aggiornamento dell'importo di cui al punto 1;

3. è opportuno disporre l'entrata in vigore del regolamento dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana, affinché il maggior numero possibile di tirocinanti benefici

dell'aggiornamento dell'importo del rimborso spese e per consentire agli uffici regionali competenti di procedere con alcuni adeguamenti amministrativi conseguenti;

4. di accogliere l'osservazione espressa nel parere della quinta commissione consiliare e di adeguare conseguentemente il testo;

Si approva
il presente regolamento:

Art. 1.

Importo del rimborso spese e modalità particolari di erogazione dello stesso. Modifiche all'art. 86-quinquies del d.p.g.r. n. 47/R/2003

1. Nel primo periodo del comma 1 dell'art. 86-quinquies del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 8 agosto 2003, n. 47/R (Regolamento di esecuzione della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 «Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro») le parole «inferiore a 500,00 euro» sono sostituite dalle seguenti: «inferiore a 600,00 euro».

2. Nel terzo periodo del comma 1 dell'art. 86-quinquies del d.p.g.r. n. 47/R/2003 le parole «fino a 300,00 euro» sono sostituite dalle seguenti: «fino a 400,00 euro».

Art. 2.

Disposizione transitoria

1. Ai tirocini attivati a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento si applica l'art. 86-quinquies del d.p.g.r. n. 47/R/2003, come modificato dal presente regolamento. Ai fini del presente comma, la data di attivazione è quella in cui è stata effettuata la comunicazione obbligatoria di cui all'art. 17-ter, comma 6 della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro).

Art. 3.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana (BURT).

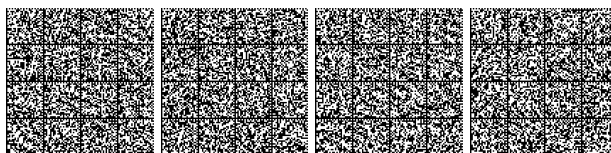
Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Toscana.

Firenze, 3 giugno 2024

GIANI

24R00220



DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 giugno 2024, n. 20/R.

Disposizioni per la definizione delle condizioni per l'autorizzazione agli scarichi con limiti di emissione diversi da quelli di cui all'Allegato 5 alla parte III, ai sensi dell'articolo 101, comma 2, del d.lgs. n. 152/2006 e dell'articolo 21, comma 2 della l.r. n. 20/2006. Modifiche al regolamento di attuazione emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 8 settembre 2008, n. 46 (Regolamento di attuazione della legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 "Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento").

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 28 del 7 giugno 2024)

LA GIUNTA REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

EMANA

il seguente regolamento:

(Omissis)

Visto art. 117, comma sesto, della Costituzione;

Visto l'art. 42 dello Statuto;

Vista legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 (Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento) e in particolare l'art. 13 e l'art. 21;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) ed, in particolare, l'art. 101, comma 2, di tale decreto;

Visto il regolamento di attuazione emanato con decreto del presidente della giunta regionale 8 settembre 2008, n. 46/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 «Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento»);

Visto il parere favorevole del Comitato direzionale espresso nella seduta dell'8 febbraio 2024;

Visto il parere della competente struttura di cui all'art. 18, comma 4, del regolamento interno della giunta regionale del 31 gennaio 2022, n. 6;

Vista la preliminare deliberazione di giunta regionale che approva lo schema di regolamento n. 118 del 12 febbraio 2024;

Visto il parere favorevole con osservazioni e suggerimenti della IV Commissione consiliare, competente in materia di territorio, ambiente mobilità e infrastrutture, espresso nella seduta del 3 aprile 2024 e trasmesso alla giunta regionale in data 5 aprile 2024;

Visto l'ulteriore parere della competente struttura di cui all'articolo 18, comma 4 del regolamento interno della Giunta regionale Toscana 31 gennaio 2022, n. 6;

Vista la deliberazione della giunta regionale 27 maggio 2024, n. 637;

Considerato quanto segue:

1. l'art. 13, comma 1, lettera o-ter) della legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 (Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento) demanda al regolamento attuati-

vo della legge medesima la disciplina delle condizioni di autorizzazione degli scarichi di acque reflue in attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 101, commi 1 e 2, 106 e 124, comma 3, del decreto legislativo n. 152/2006;

2. è necessario dare attuazione alle disposizioni del decreto legislativo n. 152/2006 e della legge regionale n. 20/2006 indicate al considerato n. 1 del presente preambolo ed integrare il d.p.g.r. 46/R/2008 per definire le condizioni di autorizzazione allo scarico di acque reflue con limiti di emissione diversi da quelli di cui all'allegato 5 alla parte III, ai sensi dell'art. 101, comma 2, del decreto legislativo n. 152/2006, nel rispetto dei vincoli posti dal legislatore statale ed in conformità a quanto stabilito dagli articoli 17 e 21 della medesima legge regionale n. 20/2006;

3. è necessario inserire nel regolamento emanato con d.p.g.r. 46/R/2008 un allegato 7-bis contenente indicazioni tecnico-operative per individuare elementi decisionali utili per la valutazione di eventuali richieste di limiti diversi di cui all'art. 101 comma 2, del decreto legislativo n. 152/2006 e, nel contempo, fornire ai proponenti uno strumento di supporto per strutturare gli studi e le eventuali attività scientifiche necessari;

4. di accogliere il parere della IV Commissione consiliare, competente in materia di territorio, ambiente mobilità e infrastrutture e di adeguare conseguentemente il testo, ad esclusione:

a) del punto 2 dei suggerimenti di tecnica redazionale, in quanto il presente regolamento inserisce modifiche al regolamento emanato con d.p.g.r. 46/R/2008, che nella rubrica degli articoli già vigenti e non modificati non riporta le disposizioni regionali a cui dà attuazione;

b) del punto 3 dei suggerimenti di tecnica redazionale, in quanto ritenuto non necessario;

Si approva

il presente regolamento:

Art. 1.

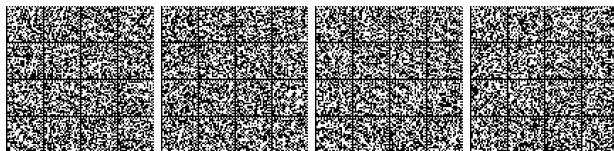
Disposizioni per la definizione delle condizioni per l'autorizzazione agli scarichi con limiti di emissione diversi da quelli di cui all'allegato 5 alla parte III, ai sensi dell'art. 101, comma 2, del decreto legislativo n. 152/2006 e dell'art. 21, comma 2 della legge regionale n. 20/2006. Inserimento del capo III-bis nel titolo II del regolamento di attuazione emanato con d.p.g.r. 46/R/2008

1. Nel Titolo II del regolamento emanato con il d.p.g.r. 46/R/2008, dopo l'art. 16, è inserito il seguente capo:

«CAPO III-BIS

Disposizioni per la definizione di limiti di emissione diversi da quelli di cui all'allegato 5 della parte III del decreto legislativo n. 152/2006, ai sensi dell'art. 101, comma 2 del medesimo decreto

Art. 16-bis (Ambito di applicazione). — 1. In attuazione dell'art. 13, comma 1, lettera o-ter) della legge



regionale, il presente capo disciplina le condizioni e le modalità per la determinazione, nell'ambito dell'autorizzazione allo scarico, di limiti di emissione diversi da quelli di cui all'allegato 5 della parte III del decreto legislativo n. 152/2006, ai sensi dell'art. 101, comma 2, del medesimo decreto.

2. Le presenti disposizioni non si applicano alle acque di restituzione come definite all'art. 2, comma 1, lettera c) della legge regionale n. 20/2006 ed agli scaricatori di piena come definiti all'art. 2, comma 1, lettera v) della legge regionale n. 20/2006.

Art. 16-ter (*Disposizioni procedurali*). — 1. L'individuazione di valori limite diversi ai sensi dell'art. 16-bis è richiesta dal proponente con apposita istanza ai sensi dell'art. 21, comma 2 della legge regionale n. 20/2006, la quale è corredata dalla documentazione indicata dall'allegato 7-bis del presente regolamento recante «Indicazioni operative, finalizzate alla individuazione di limiti di emissione diversi, ai sensi dell'art. 101, comma 2 del decreto legislativo n. 152/2006».

2. Ai fini della valutazione della richiesta, la struttura regionale competente al rilascio dell'autorizzazione allo scarico convoca la conferenza di servizi ai sensi dell'art. 14 e seguenti della legge n. 241/1990, la quale, tenuto conto della situazione ambientale attuale e pregressa del corpo recettore, si esprime sulla concessione di limiti diversi, con facoltà di individuare valori dei limiti di emissione inferiori a quelli risultanti dalla proposta del richiedente, al fine di garantire il raggiungimento o il mantenimento degli standard di qualità ambientali previsti dalla normativa di settore ed il rispetto delle condizioni di cui agli articoli 17 e 21, comma 3, della legge regionale n. 20/2006.

3. L'applicazione di limiti diversi ai sensi dell'art. 101, comma 2, del decreto legislativo n. 152/2006 riguarda periodi temporalmente definiti in funzione del raggiungimento o mantenimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici, non può estendersi alla conduzione a regime dell'impianto ed è periodicamente rivalutata sulla base degli esiti del piano di monitoraggio di cui al paragrafo 7 dell'allegato 7-bis del presente regolamento.

4. Le autorizzazioni già rilasciate alla data di entrata in vigore del presente articolo restano in vigore fino alla loro revisione.»

Art. 2.

Indicazioni operative per l'individuazione di limiti di emissione diversi ai sensi del decreto legislativo n. 152/2006. Inserimento dell'allegato 7-bis al regolamento emanato con d.p.g.r. 46/R/2008

1. Dopo l'allegato 7 del regolamento emanato con d.p.g.r. 46/R/2006, è inserito il seguente allegato 7-bis recante «Indicazioni operative finalizzate alla individuazione di "limiti di emissione diversi", ai sensi dell'art. 101, comma 2 del decreto legislativo n. 152/2006».

«Allegato 7-bis (d.p.g.r. 46/R/2008)

INDICAZIONI OPERATIVE FINALIZZATE ALL'INDIVIDUAZIONE DI LIMITI DI EMISSIONE DIVERSI, AI SENSI DELL'ART. 101, COMMA 2, DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 152/2006

1. Premessa.

Le presenti indicazioni operative hanno la finalità di strutturare, da un punto di vista tecnico, gli studi e le eventuali attività scientifiche necessarie, quali elementi decisionali utili a supportare eventuali richieste di limiti diversi ai sensi dell'art. 101, comma 2, del decreto legislativo n. 152/2006.

Il contesto normativo nel quale si inserisce il presente documento, come appena indicato, è l'art. 101, comma 2 del decreto legislativo n. 152/2006, a sua volta connesso con la sezione 1.2 dell'allegato 5 alla Parte III del medesimo decreto ed all'art. 21 della legge regionale n. 20/2006.

L'art. 101, comma 1, del decreto legislativo n. 152/2006 indica espressamente che tutti gli scarichi sono disciplinati in funzione del rispetto degli obiettivi di qualità dei corpi idrici e devono comunque rispettare i limiti previsti nell'Allegato 5; il comma 2 del medesimo articolo prevede, inoltre, che le regioni, nell'ambito dell'esercizio della loro autonomia (in tal senso, anche l'art. 21, comma 2, della legge regionale n. 20/2006) possono individuare valori limite di emissione "diversi" da quelli dell'allegato 5, tenuto conto:

- a) dei carichi massimi ammissibili;
- b) delle migliori tecnologie disponibili;
- c) del rispetto degli obiettivi di qualità dei corpi idrici (secondo la finalità indicata dall'art. 101, comma 1 del decreto legislativo n. 152/2006);

Tali valori limite massimi possono essere definiti sia in concentrazione, che in flusso di massa (in tal senso, dispone anche la sezione 1.2 dell'allegato 5 Parte III del decreto legislativo n. 152/2006) e devono essere riferiti ad un periodo temporalmente definito individuato sulla base di tutti gli elementi di seguito indicati:

- a) capacità del corpo idrico recettore di mantenere il proprio stato di qualità ambientale (di seguito indicato come "SQA");
- b) disponibilità di tecniche di abbattimento;
- c) costi ambientalmente ed economicamente sostenibili che consentano il rientro nei limiti della tabella 3 dell'allegato 5 alla Parte III del decreto legislativo n. 152/2006;
- d) eventuali altre considerazioni che si rivelino necessarie in relazione al caso.

L'art. 101, comma 2 del decreto legislativo n. 152/2006 disciplina, inoltre, le casistiche per le quali non è possibile attribuire valori limite di emissione meno restrittivi rispetto a quelli contenuti nella Parte III dell'allegato 5 del decreto legislativo n. 152/2006:

- 1. previsti dalle tabelle 1, 2;
- 2. previsti dalle tabelle 3 e 4, limitatamente alle sostanze disciplinate nella tabella 5.



Esistono pertanto delle condizioni escludenti previste dal decreto legislativo n. 152/2006, ma è necessario, ai fini della tutela ambientale dei corpi idrici recettori, individuare ulteriori cause escludenti che non consentono l'accoglimento della domanda di applicazione di "diversi limiti". In particolare, sono cause escludenti la mancata applicazione delle migliori tecniche disponibili ormai consolidate a costi sostenibili e/o la mancata sostituzione di prodotti inquinanti a favore di altri meno inquinanti.

Inoltre, la richiesta di valori limite di emissione diversi dall'allegato 5 per lo scarico in acque superficiali deve dimostrare l'insostenibilità economica del raggiungimento dei limiti tabellari in maniera oggettiva e verificabile.

Con riferimento a quelle sostanze per le quali il legislatore ha differenziato limiti in acqua superficiale da limiti in fognatura, i "limiti diversi" non possono superare i valori limite di emissione previsti dalla colonna "Scarico in rete fognaria" di cui alla Tabella 3 dell'allegato 5 della Parte III del decreto legislativo n. 152/2006, fermo restando il caso di cui al paragrafo 3, punto 8 delle presenti indicazioni operative.

Ai fini dell'autorizzazione, costituiscono oggetto di valutazioni specifiche e puntuali quelle richieste nelle quali, pur con l'applicazione delle migliori tecniche disponibili (definite come «*Best Available Techniques*» da ora in poi, indicate con l'acronimo «BAT») e mediante valutazioni sulla sostituzione di reagenti e/o intermedi, non si riesca comunque a raggiungere uno dei limiti previsti per lo scarico nella Tabella 3 dell'allegato 5 della Parte III del decreto legislativo n. 152/2006.

La Tabella 3 dell'allegato 5 della Parte III del decreto legislativo n. 152/2006 individua, inoltre, alcuni parametri per i quali non esiste differenziazione tra limiti allo scarico in acqua superficiale e limiti di scarico in fognatura. Per tali parametri si può individuare un "limite diverso" anche superiore al limite di scarico in fognatura, valutando la compatibilità di tale limite con il mantenimento dello stato di qualità ambientale del recettore.

2. Metodologia e approccio dello studio.

La richiesta di autorizzazione di "limiti diversi" deve essere valutata sotto vari aspetti, di ordine normativo, ambientale, scientifico e impiantistico, tutti utili alla verifica della sostenibilità del valore limite di emissione diverso e del non raggiungimento della capacità di carico del recettore.

In particolare, il proponente deve verificare la procedibilità della propria richiesta in relazione alle condizioni escludenti dettate dalla normativa in materia; a tale scopo, deve eseguire uno studio multidisciplinare sui quattro "determinanti" fondamentali che risultano essere:

il contaminante, individuandone le caratteristiche chimico-fisiche-tossicologiche, il destino ambientale, le sue capacità di impatto sui recettori ambientali e l'eventuale presenza di valori di fondo naturale;

il tempo per il quale il richiedente propone di utilizzare diversi limiti, in funzione di eventuali adeguamenti impiantistici, gestionali, o di altra natura;

l'impianto, individuandone le caratteristiche di funzionamento in termini di processi unitari, la presenza di BAT, il divario tecnologico tra l'impianto e le BAT, la possibilità/impossibilità di cambiare reagenti e/o intermedi, la possibilità/impossibilità di modificare (del tutto o in parte) il ciclo di lavorazione e tutte le altre informazioni che possono essere dirimenti, a supporto della richiesta di altri valori limite di emissione rispetto a quelli previsti dall'allegato 5 alla Parte III del decreto legislativo n. 152/2006;

il corpo idrico recettore (o recettore), partendo - dove tale classificazione esiste ed è operativa - dallo stato di qualità ambientale (chimico ed ecologico), dalla sua attuale capacità autodepurativa, tenendo conto di eventuali effetti cumulativi per compresenza di altri scarichi, dal regime idrologico e tutte le altre informazioni utili a qualificarlo. Nei casi in cui il corpo idrico recettore non sia classificato, il proponente deve presentare una proposta tecnica di classificazione ambientale del corpo idrico recettore, basata sui dati previsti dalle linee guida sui monitoraggi ISPRA, (1) al fine di verificarne lo stato di qualità iniziale. La classificazione del primo recettore ove riversa lo scarico non si applica ai casi in cui lo stesso non sia identificato come corpo idrico, ai sensi dell'art. 22, comma 2, lettera e) della legge regionale n. 79/2012 (quali, ad esempio, canali tombati, artificiali); in tal caso, è considerato recettore quello immediatamente successivo in cui si immette il primo.

Tutte le informazioni fornite devono essere supportate da elementi tecnico-scientifici, avendo cura di indicare nel dettaglio eventuali referenze di studi, trattati, relazioni, programmi e piani. Infine, a tali studi deve essere allegata una proposta tecnica di miglioramento continuo, anche per stadi successivi definiti temporalmente, dei processi di trattamento, finalizzata a ricondurre lo scarico ai limiti tabellari.

3. Condizioni escludenti.

Si riportano di seguito le condizioni escludenti che, se presenti, danno luogo al diniego dell'istanza diretta ad ottenere valori limite di emissione diversi:

1) gli inquinanti per cui si richiede il valore limite emissivo diverso rientrano fra quelli fissati dall'allegato 5 della Parte III del decreto legislativo n. 152/2006 e sono indicati:

a) nella Tabella 1 (nel caso di scarico di acque reflue urbane in corpi idrici superficiali);

b) nella Tabella 2 (per scarico di acque reflue urbane in corpi idrici superficiali ricadenti in aree sensibili);

c) nella Tabella 3/A;

d) nella Tabella 3, limitatamente a quelle sostanze indicate nella Tabella 5 del medesimo allegato;

2) l'inquinante per cui si richiede un valore limite meno restrittivo è classificato come ecotossico con tossicità acuta e/o cronica per l'ambiente acquatico;

(1) Al momento dell'entrata in vigore del presente allegato, sono vigenti i manuali e le linee guida n. 116/2014 - Progettazione di reti e programmi di monitoraggio delle acque ai sensi del decreto legislativo n. 152/2006 e relativi decreti attuativi - ISPRA.



3) il corso d'acqua recettore dello scarico o il suo bacino imbrifero di riferimento ha una classificazione dello stato ecologico di qualità "elevata";

4) il corso d'acqua recettore dello scarico o il suo bacino imbrifero di riferimento ha una classificazione "inferiore a sufficiente" (scarso o pessimo); fanno eccezione a questa causa escludente i casi in cui lo scarico determini un potenziale miglioramento della qualità del corpo idrico recettore. Sono, in ogni caso, rigettate le istanze che coinvolgono parametri responsabili della scarsa qualità del recettore;

5) il corpo idrico recettore rientra fra quelli con obiettivi a specifica destinazione;

6) il corpo idrico recettore rientra fra quelli caratteristici di zone sensibili o vulnerabili e le sostanze per le quali si richiedono valori limite diversi sono le medesime per le quali esiste la criticità dell'area sensibile;

7) l'inquinante di cui si chiede un valore limite di emissione diverso può comportare un rischio sanitario o un'alterazione di destinazione d'uso nel caso in cui il corpo idrico recettore, a valle dello scarico, abbia un utilizzo idropotabile o irriguo;

8) il limite richiesto risulta maggiore del valore previsto per lo scarico in pubblica fognatura (Tabella 3 dell'allegato 5 della Parte III decreto legislativo n. 152/2006), per quei contaminanti ove esiste una differenziazione tra il limite per lo scarico in acque superficiali e limite allo scarico in fognatura, fatta salva l'impossibilità di raggiungere tali valori limite, pur con l'applicazione delle migliori tecniche disponibili e valutazioni sulla sostituzione di reagenti e/o intermedi.

4. Studio delle caratteristiche del contaminante.

4.1 Premessa.

Lo studio delle caratteristiche del contaminante deve permettere di comprendere quale determinante ambientale viene alterato dalla presenza di un contaminante con limite diverso.

Pertanto, gli studi e i dati ambientali storici esistenti, comprese le motivazioni dei diversi limiti eventualmente già a suo tempo autorizzati, devono essere reperiti ed analizzati con il suddetto obiettivo, al fine di verificare le condizioni di possibile autorizzazione di diversi limiti richiesti nell'istanza.

4.2 Caratteristiche minime dello studio del contaminante.

Lo studio deve almeno:

1. verificare se il contaminante rientra tra quelli pericolosi ai sensi della Tabella 5 dell'allegato 3 della Parte III del decreto legislativo n. 152/2006;

2. verificare se il contaminante rientra fra le sostanze di cui alle tabelle 1, 2, 3/A, come riportato dall'art. 101, comma 2, del decreto legislativo n. 152/2006 per le quali non sono ammessi limiti meno restrittivi;

3. verificare se il contaminante rientra tra le sostanze prioritarie pericolose ai sensi della Tabella 1/A o tra quel-

le di cui alla Tabella 1/B dell'allegato 1 della Parte III del decreto legislativo n. 152/2006;

4. verificare se il contaminante rientra fra i macrode-scrittori monitorati per definire lo SQA dei corsi d'acqua;

5. verificare il quadro regolatorio *Registration, Evaluation, Authorisation of Chemicals* – secondo il regolamento CE n. 1907/2006 (di seguito, indicato "REACH") e *Classification, Labeling and Packaging* secondo il regolamento CE n. 1272/2008 (di seguito, indicato come "CLP"), relativo alla sostanza/miscela da cui si origina la presenza del contaminante e relativo al contaminante stesso, con particolare attenzione alle caratteristiche ecotossicologiche;

6. individuare il valore di *Predicted No Effect Concentration* (di seguito, indicato come "valore PNEC") Specie/Genere/Famiglia/Ordine, specificando i bersagli sui quali sono state verificate/effettuate le prove ecotossicologiche;

7. individuare i potenziali effetti sulle matrici interessate (quali, ad esempio, sedimenti e biota) indicando la variabile di controllo da sottoporre ad accertamenti analitici/strumentali al fine di monitorarne l'andamento nel tempo;

8. calcolare il flusso di massa (mensile ed annuale) del contaminante tenendo conto della portata dello scarico in periodo di magra del corso d'acqua;

9. nel caso di contaminazione da fondo naturale tenere conto di tale presenza nelle determinazioni di cui sopra, attraverso valutazioni sito-specifiche.

5. Studio delle caratteristiche dell'impianto.

5.1 Premessa.

Lo studio delle caratteristiche tecniche e tecnologiche dell'impianto deve permettere di individuare il divario tecnologico dello stesso rispetto alle BAT, indipendentemente dalla tipologia autorizzativa, la possibilità/fattibilità di un adeguamento tecnologico e gli eventuali tempi di tale adeguamento. Qualora l'adeguamento tecnologico non fosse attuabile, in quanto scarsamente vantaggioso per l'ambiente e contestualmente economicamente non sostenibile, è da verificare la fattibilità della sostituzione delle materie che portano alla produzione di contaminanti per i quali si richiede un limite diverso.

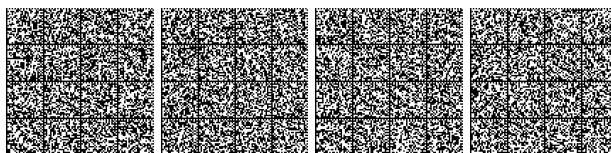
5.2 Caratteristiche minime dello studio dell'impianto

Lo studio deve almeno:

1. individuare la tipologia di autorizzazione (AIA-AUA);

2. descrivere il ciclo di lavorazione dell'impianto, con particolare riferimento alle materie prime utilizzate, intermedi di lavorazione prodotti e caratteristiche degli effluenti;

3. studiare una eventuale fattibilità tecnica di sostituzione delle materie prime, causa della richiesta del non rispetto dei limiti allo scarico, evidenziandone i vantaggi ambientali, i costi, la sostenibilità dell'operazione e i tempi di sostituzione;



4. effettuare i bilanci di materia dell'impianto, identificando, in particolar modo, la produzione annua e mensile di ogni contaminante per cui viene chiesto un limite diverso;

5. chiarire l'origine del contaminante nello scarico: naturale (presenza nelle acque approvvisionate), o antropica (sostanza/miscela presente nel ciclo produttivo). Nel caso sia di origine antropica, è da individuare da quale materia prima/reattivo deriva e valutarne la possibilità di sostituzione;

6. descrivere i trattamenti effettuati sui reflui a piè di impianto, evidenziando le percentuali di abbattimento di tutti i contaminanti ed, in particolare, di quelli di cui si chiede un limite diverso;

7. indipendentemente dal regime autorizzativo, effettuare un *benchmarking* delle migliori tecniche disponibili facendo riferimento alle BAT conclusions e ai BAT *reference documents* (di seguito, indicati come "BRE-Fs"). Una volta individuate le migliori tecniche disponibili, occorre effettuare un confronto con quelle installate nell'impianto, evidenziando il divario tecnologico;

8. studiare una eventuale fattibilità di adeguamento tecnologico evidenziandone i vantaggi ambientali, i costi, la sostenibilità dell'operazione e i tempi di adeguamento.

6. Studio delle caratteristiche del recettore.

6.1 Premessa.

Lo studio delle caratteristiche del recettore deve stabilire le condizioni idrologiche dello stesso al fine di comprendere se lo SQA è destinato a peggiorare a seguito di autorizzazione con limiti diversi per alcuni contaminanti.

6.2 Caratteristiche minime dello studio del recettore.

Lo studio deve almeno:

1. definire lo SQA al momento della richiesta con dati reali, nel caso in cui il corso d'acqua non fosse tra quelli classificati;

2. elencare le problematiche legate alla classificazione attuale dello SQA del recettore;

3. verificare la presenza di connessione della falda di subalveo con le acque sotterranee eventualmente captate;

4. produrre la cartografia e la descrizione nel tratto sia a monte che a valle per almeno 1 km dall'impianto richiedente di ulteriori fattori di pressione, quali:

a) scarichi concorrenti aventi lo stesso parametro per cui si chiede il "limite diverso";

b) scarichi domestici e/o ulteriori scarichi produttivi;

c) punti di captazione ad uso irriguo;

d) opere di derivazione e/o opere trasversali che modifichino la portata del corso d'acqua;

5. descrivere il regime idrologico del corpo idrico recettore, indicando almeno le seguenti informazioni:

a) curva annuale delle portate (con dati recenti), evidenziando in particolare la portata di morbida e di magra e il rapporto di queste portate con la portata dello scarico;

b) l'estensione del bacino imbrifero;

c) la precipitazione media annua;

d) l'evaporazione effettiva;

e) la descrizione morfologica (ampiezza e profondità alveo);

6. calcolare o modellare l'andamento della concentrazione del contaminante nel recettore, individuando la/le distanza/e in corrispondenza della/e quale/i attivare un monitoraggio rappresentativo dello stesso andamento, fino alla massima diluizione. Le distanze possono essere ridotte se sopraggiungono scarichi con lo stesso contaminante. Le modellazioni devono tenere conto del regime idrologico del recettore.

7. Proposta di piano monitoraggio.

7.1 Premessa.

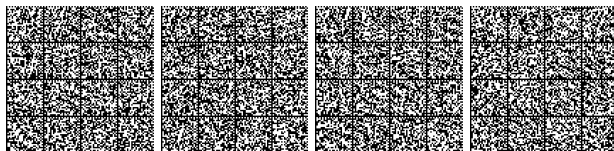
Il piano di monitoraggio deve essere predisposto e modulato in funzione dello stato attuale del recettore, delle caratteristiche del contaminante, delle caratteristiche idrologiche del recettore, delle dinamiche evolutive tecniche dell'impianto. Deve essere altresì finalizzato alla verifica del "non peggioramento" del livello locale di SQA del recettore.

7.2 Caratteristiche minime piano di monitoraggio.

Di seguito, sono indicati gli elementi da monitorare per tutta la durata dell'autorizzazione dei diversi limiti, salvo indicazioni specifiche.

1) deve essere monitorato il contaminante per cui si richiede il "limite diverso" nel recettore a monte dello scarico/immissione alla distanza di 100 metri da questo, con cadenza mensile nel primo anno, trimestrale negli anni successivi;

2) deve essere monitorato il contaminante per cui si richiede un "limite diverso" nel recettore, con cadenza mensile nel primo anno e trimestrale negli anni successivi, a valle dello scarico in corrispondenza dell'immissione e di alcuni punti rappresentativi dell'andamento della concentrazione nel recettore, individuati come al punto 6) dello studio (paragrafo 6 – Studio caratteristiche recettore);



3) il monitoraggio deve inoltre prevedere parametri biologici riportati nella seguente tabella:

Stato ecologico Corpo idrico recettore	Livello di tutela	Azioni/Ammissibilità
Elevato	Massimo, devono essere evitati interventi/modifiche che possano produrre alterazioni del corpo idrico.	Esclusione da richieste di “valore limite diverso”.
Buono	Finalizzato al mantenimento di tale stato, da attuarsi attraverso un’attenta valutazione di tutti i parametri ambientali.	Ammissibile alle seguenti condizioni: Monitoraggio completo degli indicatori per la determinazione del SQA (ecologico - si veda sotto) a monte e valle dello scarico per verificare se ci sono effetti sullo stato di almeno un elemento di qualità ambientale, degradandolo di una classe: Diatomee bentonitiche (due volte l’anno). Macrofite acquatiche (due volte l’anno). Macro invertebrati bentonitici (due volte l’anno). Fauna ittica (una volta l’anno).
Sufficiente	Non devono essere generati impatti cumulabili a quelli esistenti, considerando che tali impatti hanno già causato lo scadimento di qualità ambientale del corpo idrico; qualsiasi modifica al corpo idrico non deve impedire il raggiungimento degli obiettivi ambientali.	Ammissibile alle seguenti condizioni: Monitoraggio completo degli indicatori per la determinazione del SQA (ecologico) a monte e valle dello scarico per verificare se ci sono effetti sullo stato di almeno un elemento di qualità ambientale, degradandolo di una classe: Diatomee bentonitiche (due volte l’anno). Macrofite acquatiche (due volte l’anno). Macro invertebrati bentonitici (due volte l’anno). Fauna ittica (una volta l’anno).
Inferiore a sufficiente	Non devono essere generati impatti cumulabili a quelli esistenti, considerando che tali impatti hanno già causato lo scadimento di qualità ambientale del corpo idrico.	Esclusione da richieste di “valore limite diverso”, fatte salve specifiche e puntuali richieste, che non devono, comunque, riguardare contaminanti responsabili dello stato di qualità ambientale. In questo specifico caso, riferirsi allo stato: Sufficiente.

4) deve essere monitorato il refluo secondo le seguenti modalità:

a) monitoraggio giornaliero del contaminante per quattro mesi al fine di individuare il reale flusso medio in uscita dall’impianto. Nei successivi mesi e fino alla scadenza dell’atto autorizzativo campionamento quindicinale;

b) monitoraggio del contaminante con frequenza mensile per la durata di un anno dell’acqua in ingresso all’impianto di depurazione a piè di fabbrica, se presente;

c) monitoraggio semestrale del contaminante in pozzi captanti la prima falda in comunicazione con il sub-alveo del recettore per tutta la durata dell’autorizzazione dei diversi limiti;

5) misura della portata dello scarico e installazione, ove non presente, del contatore. Le letture del contatore devono essere effettuate e registrate giornalmente nei primi quattro mesi e quindicinalmente fino alla scadenza dell’atto autorizzativo;

6) i monitoraggi devono essere trasmessi alle amministrazioni competenti con cadenza annuale con modalità e formato stabiliti da ARPAT e Regione Toscana.

8. Disposizioni finali.

ARPAT provvede a raccogliere in una tabella di riferimento i diversi limiti autorizzati, a seguito delle istanze presentate, secondo le presenti indicazioni operative per la valutazione di casi analoghi successivi.

Le presenti indicazioni operative sono comunque soggette a revisione periodica a seguito di evidenze tecniche, scientifiche o metodologiche, che ne rendano necessario l’aggiornamento o alla successiva adozione da parte del Ministero dell’ambiente della sicurezza energetica di indicazioni tecnico-procedurali, anche ai sensi dell’art. 3-septies del decreto legislativo n. 152/2006.».

Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.



È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Toscana.

Firenze, 4 giugno 2024

GIANI

24R00221

REGIONE LAZIO

LEGGE REGIONALE 17 aprile 2024, n. 6.

Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modifiche. Disposizioni varie.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio - Ordinario - n. 32 del 18 aprile 2024)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Riconoscimento dei debiti fuori bilancio della Regione Lazio derivanti da sentenze esecutive

1. Ai sensi dell'art. 73, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modifiche, con la presente legge è riconosciuta la legittimità dei debiti fuori bilancio della Regione Lazio, derivanti da sentenze esecutive, per il valore complessivo di euro 33.370.878,62, elencati nella tabella A allegata alla presente legge.

Art. 2.

Copertura finanziaria

1. Agli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in complessivi euro 33.370.878,62, per l'anno 2024, si provvede:

a) per euro 688.131,43, mediante l'integrazione del programma 11 «Altri servizi generali» della missione 01 «Servizi istituzionali, generali e di gestione», titolo 1

«Spese correnti» e la corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2024-2026, a valere sulla medesima annualità, nel fondo rischi per le spese legate al contenzioso di cui al programma 03 «Altri fondi» della missione 20 «Fondi e accantonamenti», titolo 1 «Spese correnti»;

b) per euro 30.828.568,36, mediante l'integrazione, rispettivamente, per euro 828.568,36, del programma 11 «Altri servizi generali» della missione 01 «Servizi istituzionali, generali e di gestione», titolo 1 «Spese correnti» e per euro 30.000.000,00, del programma 05 «Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione» della missione 09 «Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente», titolo 2 «Spese in conto capitale», a valere sulle risorse coperte con avanzo di amministrazione accantonato, rappresentate nel prospetto a/1, riferito all'elenco analitico delle risorse accantonate nel risultato di amministrazione, allegato alla legge regionale 30 ottobre 2023, n. 16 (Rendiconto generale della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 2022), ai sensi dell'art. 42, comma 8, del decreto legislativo n. 118/2011;

c) per euro 1.854.178,83, a valere sulle risorse di cui al programma 01 «Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA» della missione 13 «Tutela della salute», titolo 1 «Spese correnti», relative al fondo rischi iscritto nella contabilità della Gestione sanitaria accentrata.

2. A seguito dell'attuazione dei profili finanziari del presente articolo, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 73, comma 4, del decreto legislativo n. 118/2011 e ai sensi dell'art. 25, comma 2, lettera d), della legge regionale 12 agosto 2020, n. 11 (Legge di contabilità regionale), le strutture regionali competenti adottano i provvedimenti di spesa relativi ai debiti fuori bilancio riconosciuti ai sensi dell'art. 1.

Art. 3.

Modifiche all'art. 3 della legge regionale 12 luglio 2022, n. 12, relativo a disposizioni in materia di mantenimento della partecipazione regionale nel CAR S.c.p.A. e nel MOF S.c.p.A., e successive modifiche

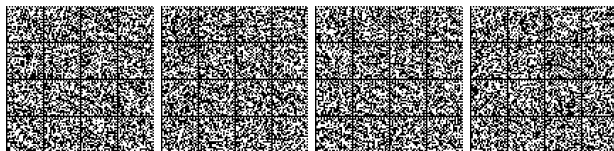
1. All'art. 3 della legge regionale n. 12/2022, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 4 è abrogato;

b) al comma 5, le parole: «del CAR S.c.p.A. e» sono soppresse e dopo le parole: «n. 5.900.000 azioni» sono aggiunte le seguenti: «, nonché le ulteriori risorse, fino a un massimo di euro 1.950.000,00, per l'anno 2024, derivanti dalla sottoscrizione di un nuovo aumento di capitale deliberato dalla Giunta regionale nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 14, comma 5, del decreto legislativo 175/2016 e successive modifiche.».

c) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

«5-bis. Agli oneri derivanti dal comma 5 si provvede mediante l'integrazione per euro 1.950.000,00, per l'anno 2024, della voce di spesa di cui al programma 02 «Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori» della missione 14 «Sviluppo economico e competitività», titolo 3 «Spese per incremento attività finanziarie», relati-



va alla partecipazione azionaria da parte della Regione al CAR S.c.p.A. e la corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2024-2026, a valere sulla medesima annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 "Altri fondi" della missione 20 "Fondi e accantonamenti", titolo 1 "Spese correnti".».

Art. 4.

Modifica all'art. 33 della legge regionale 28 giugno 2013, n. 4 relativo all'indennità e al rimborso spese del Collegio dei revisori dei conti e successive modifiche. Disposizione transitoria

1. Il comma 2 dell'art. 33 della legge regionale n. 4/2013 è sostituito dal seguente:

«2. A ciascun componente del Collegio spetta, altresì, un rimborso spese determinato forfettariamente nella misura annua massima di euro 1.500,00, elevato a euro 2.500,00 per i componenti che hanno la propria residenza distante oltre 250 chilometri dalla sede del Consiglio regionale, secondo i criteri e le modalità stabiliti con deliberazione dell'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale. Anche tali importi si intendono al netto di IVA e oneri di legge.».

2. Al presidente e ai componenti del Collegio dei revisori dei conti in carica alla data di entrata in vigore della presente legge e fino alla loro cessazione continua ad applicarsi il rimborso spese stabilito dal presente art. 33, comma 2, della legge regionale n. 4/2013.

3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, tramite avviso pubblico, sono riaperti i termini per la presentazione delle domande di iscrizione nell'elenco regionale dei candidati alla nomina di revisori dei conti della Regione di cui all'art. 31 della legge regionale n. 4/2013. I soggetti già iscritti nell'elenco, alla data di entrata in vigore della presente legge, esprimono la volontà di permanenza nel medesimo elenco secondo le modalità stabilite dall'avviso pubblico di cui al precedente periodo.

4. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 5.

Modifiche all'art. 46 della legge regionale 12 agosto 2020, n. 11 «Legge di contabilità regionale»

1. All'art. 46 della legge regionale n. 11/2020 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dopo le parole: «fabbisogno di spesa del Consiglio» sono aggiunte le seguenti: «, fornendo separata evidenza del fabbisogno di spesa necessario al supporto degli organi di controllo e di garanzia»;

b) al comma 4 dopo le parole: «al Consiglio regionale» sono inserite le seguenti: «, ivi inclusi quelli relativi agli organi di controllo e di garanzia.».

Art. 6.

Disposizioni in materia di bilanci degli enti del Servizio sanitario regionale

1. Al fine di salvaguardare il corretto ciclo di bilancio e consentire l'adozione del rendiconto generale della regione relativo all'esercizio 2023 entro il termine stabilito dall'art. 34, comma 2, della legge regionale n. 11/2020, nelle more della conclusione delle verifiche da parte delle competenti strutture amministrative regionali sulla regolarità e attendibilità dei dati contabili risultanti dai pregressi bilanci di esercizio degli enti del servizio sanitario regionale, la Giunta regionale, entro e non oltre il 15 aprile 2024, approva il bilancio d'esercizio consolidato del Servizio sanitario regionale relativo all'esercizio 2022 prendendo atto delle risultanze presenti nei bilanci di esercizio approvati dai medesimi enti.

2. In attesa delle risultanze delle verifiche di cui al comma 1, a tutela degli equilibri di bilancio e nel rispetto della normativa statale in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici, la Giunta regionale, ai sensi dell'art. 42, commi da 9 a 11, del decreto legislativo n. 118/2011, accantona al fondo per il pagamento delle perdite potenziali di parte corrente l'importo pari a 340.000.000,00, da rappresentare nel prospetto a/1, riferito all'elenco analitico delle risorse accantonate nel risultato di amministrazione, allegato al rendiconto generale della Regione relativo all'esercizio 2023.

Art. 7.

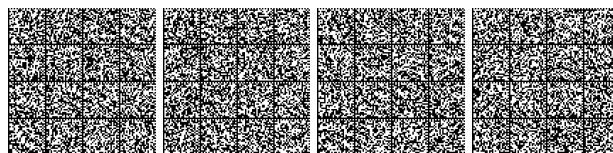
Disposizioni finanziarie varie

1. Per lo svolgimento dei compiti istituzionali dell'Agenzia regionale per lo sviluppo e l'innovazione dell'agricoltura del Lazio (ARSIAL), istituita ai sensi della legge regionale 10 gennaio 1995, n. 2, relativi alla tutela, allo sviluppo e alla valorizzazione dei settori agricolo, zootecnico e agroalimentare del Lazio, definiti con i programmi di attività annuali e pluriennali di cui all'art. 10-bis della medesima l.r. 2/1995, nel programma 01 «Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare» della missione 16 «Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca», titolo 1 «Spese correnti», sono istituite le seguenti voci di spesa:

a) «Spese per le attività di tutela, sviluppo e valorizzazione dei settori agricolo, zootecnico ed agroalimentare del Lazio a cura dell'Agenzia Arisial (promozione e internazionalizzazione delle imprese, educazione alimentare, ecc.)», con uno stanziamento pari a euro 400.000,00, per l'anno 2024;

b) «Spese per le attività di tutela, sviluppo e valorizzazione dei settori agricolo, zootecnico ed agroalimentare del Lazio a cura dell'Agenzia Arisial (studi e ricerche, assistenza all'innovazione tecnologica, ecc.)», con uno stanziamento pari a euro 100.000,00, per l'anno 2024.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a complessivi euro 500.000,00, per l'anno 2024, si provvede mediante la corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2024-2026, a valere sulla medesima annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 «Altri fondi» della missione 20 «Fondi e accantonamenti», titolo



1. A decorrere dall'anno 2025, alla copertura degli oneri predetti si provvede a valere sullo stanziamento autorizzato ai sensi della legge di bilancio regionale.

3. All'art. 28 della legge regionale 27 luglio 2018, n. 6 (Disposizioni per il riconoscimento e il sostegno del diritto allo studio e la promozione della conoscenza nella Regione), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2 le parole: «e per l'attuazione degli interventi, dei servizi e delle prestazioni indicati all'art. 5» sono soppresse;

b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. Agli oneri relativi all'attuazione degli interventi, dei servizi e delle prestazioni indicati all'art. 5, con particolare riferimento a quelli concernenti la promozione di attività sociali, culturali, ludiche, ricreative, sportive e di utilità sociale, in favore dei soggetti destinatari di cui all'art. 3, si provvede mediante l'istituzione nel programma 04 "Istruzione universitaria" della missione 04 "Istruzione e diritto allo studio", titolo 1 "Spese correnti", della voce di spesa denominata: "Spese per gli interventi, i servizi e le prestazioni a cura di DiSCo Lazio in favore degli studenti e dei cittadini in formazione", il cui stanziamento, pari a euro 1.300.000,00, per l'anno 2024, è derivante dalla corrispondente riduzione, a valere sulla medesima annualità, delle risorse relative alle spese di personale e funzionamento dell'Ente regionale per il diritto allo studio e la promozione della conoscenza (DiSCo), iscritte nel programma 04 della missione 04, titolo 1. A decorrere dall'anno 2025 si provvede a valere sullo stanziamento autorizzato ai sensi della legge di bilancio di previsione finanziario regionale.».

Art. 8.

Contributo straordinario al Consorzio di bonifica «Valle del Liri»

1. Al fine di agevolare i progetti di riordino dei consorzi di bonifica, nel rispetto delle disposizioni di cui, rispettivamente, all'art. 11 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 12, relativo a disposizioni transitorie in materia di consorzi di bonifica e all'art. 11 della legge regionale 29 dicembre 2023, n. 23, relativo a disposizioni in materia di razionalizzazione dei consorzi di bonifica, e successive modifiche, è concesso un contributo straordinario al Consorzio di bonifica «Valle del Liri», pari a complessivi euro 2.500.000,00, a valere sulle annualità 2024 e 2025.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, si provvede mediante l'istituzione nel programma 01 «Difesa del suolo» della missione 09 «Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente», titolo 1 «Spese correnti», della voce di spesa denominata: «Contributo straordinario al Consorzio di bonifica "Valle del Liri" nell'ambito del progetto di fusione dei consorzi di bonifica», con uno stanziamento pari a euro 1.250.000,00, per ciascuna annualità 2024 e 2025, derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2024-2026, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 «Altri fondi» della missione 20 «Fondi e accantonamenti», titolo 1.

Art. 9.

Modifica all'art. 9, comma 39, della legge regionale 23 novembre 2022, n. 19 relativo ai contributi per la realizzazione di iniziative e manifestazioni sportive anche di rilevanza internazionale e successive modifiche

1. Alla lettera e-quater) del comma 39 dell'art. 9 della legge regionale n. 19/2022, dopo le parole: «alla Federazione Italiana Vela» sono aggiunte le seguenti: «ovvero al Comitato olimpico nazionale italiano (CONI)».

Art. 10.

Disposizioni per la realizzazione del seminario di Ventotene per la formazione federalista europea

1. In deroga a quanto previsto dalla legge regionale 13 giugno 1983, n. 37 (Istituzione del seminario di Ventotene per la formazione federalista europea), limitatamente all'annualità 2024, le risorse regionali destinate alla realizzazione del seminario di Ventotene per la formazione federalista europea sono assegnate, con apposita deliberazione della Giunta regionale da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, all'Istituto di studi federalisti «Altiero Spinelli».

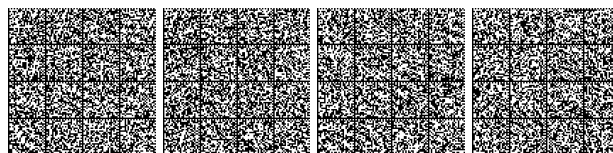
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a euro 36.000,00, per l'anno 2024, si provvede mediante l'istituzione nel programma 11 «Altri servizi generali» della missione 01 «Servizi istituzionali, generali e di gestione», titolo 1 «Spese correnti, della voce di spesa denominata: Spese per la realizzazione del seminario di Ventotene per la formazione federalista europea (legge regionale n. 37/1983)», il cui stanziamento, pari a euro 36.000,00, per l'anno 2024, è derivante dalla corrispondente riduzione, a valere sulla medesima annualità, delle risorse iscritte nel fondo speciale di cui al programma 03 «Altri fondi» della missione 20 «Fondi e accantonamenti», titolo 1 «Spese correnti», del bilancio regionale 2024-2026.

Art. 11.

Protocollo d'intesa con la Corte di Appello di Roma per rafforzare l'operatività degli uffici giudiziari ubicati nel territorio regionale

1. Al fine di implementare l'efficienza dell'apparato giudiziario e contribuire a garantire un miglior servizio della giustizia nei confronti del cittadino, con conseguenti riflessi positivi per lo sviluppo economico e sociale delle realtà territoriali, la giunta regionale, ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modifiche, relativo agli accordi fra pubbliche amministrazioni, è autorizzata a stipulare un apposito protocollo d'intesa con la Corte di Appello di Roma volto a rafforzare l'operatività degli uffici giudiziari ubicati nel territorio regionale.

2. Lo schema del protocollo d'intesa di cui al comma 1, recante, in particolare, le azioni di supporto amministrativo per l'adempimento delle formalità conseguenti al passaggio in giudicato dei provvedimenti giudiziari, per la cui realizzazione la Regione si avvale anche di Lazio Crea S.p.a., è approvato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.



3. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante l'istituzione, nel programma 03 «Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato» della missione 01 «Servizi istituzionali, generali e di gestione», titolo 1 «Spese correnti», della voce di spesa denominata «Spese relative al protocollo d'intesa con la Corte di Appello di Roma per rafforzare l'operatività degli uffici giudiziari ubicati sul territorio regionale», la cui autorizzazione di spesa, pari a euro 248.000,00, per l'anno 2024 e a euro 330.000,00, per ciascuna annualità 2025 e 2026, è derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2024-2026, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 «Altri fondi» della missione 20 «Fondi e accantonamenti», titolo 1.

Art. 12.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

Il Presidente: ROCCA

(Omissis).

24R00285

LEGGE REGIONALE 29 aprile 2024, n. 7.

Salvaguardia e valorizzazione dei dialetti del Lazio.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 36 Ordinario del 2 maggio 2024)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. Al fine della tutela e valorizzazione del patrimonio culturale della Regione, delle diversità culturali, religiose e linguistiche, nonché di quelle relative ai dialetti locali delle comunità residenti nel proprio territorio, la Regione, quale crogiolo dell'antica civiltà italica, salvaguarda e valorizza i dialetti del Lazio nelle loro espressioni orali e letterarie, popolari e colte, quali parte integrante del patrimonio storico, civile e culturale regionale e si adopera affinché tale patrimonio resti fruibile alle future generazioni attraverso la trasmissione delle sue diverse forme e manifestazioni.

Art. 2.

Interventi

1. Per le finalità di cui all'art. 1, la Regione promuove, in particolare, i seguenti interventi:

a) studi e ricerche sui dialetti locali, anche in collaborazione con università, centri di ricerca, associazioni culturali ed esperti del settore;

b) progetti e sussidi didattici nelle scuole per la diffusione della cultura legata ai dialetti del Lazio fra le nuove generazioni, privilegiando, in particolare, gli incontri fra giovani e anziani nell'ottica dello scambio intergenerazionale;

c) manifestazioni, spettacoli e altre produzioni artistiche, iniziative editoriali, discografiche, televisive e multimediali mirate a valorizzare i dialetti del Lazio e le realtà culturali ad essi legate, anche nell'ambito della programmazione per la promozione delle attività culturali di cui alla legge regionale 29 dicembre 2014, n. 15 (Sistema Cultura Lazio: Disposizioni in materia dello spettacolo dal vivo e di promozione culturale) e successive modifiche;

d) seminari, convegni e corsi di aggiornamento in materia.

2. La Regione, inoltre, costituisce e incrementa un fondo bibliografico specialistico e un archivio documentale multimediale, consultabili *on line* nella sezione «Biblioteca» del sito del Consiglio della Regione Lazio.

3. Per l'attuazione degli interventi di cui al comma 1, la Regione può, in particolare:

a) operare in forma diretta, anche attraverso l'assegnazione di incarichi per studi e ricerche;

b) stipulare intese o convenzioni con istituti scolastici, università, centri di documentazione e ricerca, pubblici o privati, enti e associazioni che svolgono un'attività qualificata e continuativa nella ricerca storica e scientifica relativa al patrimonio linguistico e dialettale;

c) concedere contributi per la realizzazione di progetti presentati da soggetti, pubblici o privati, volti a promuovere la salvaguardia e la valorizzazione dei dialetti della Regione, anche ai fini dell'apprendimento della storia e delle tradizioni locali;

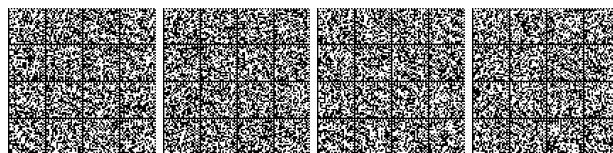
d) istituire premi per tesi di laurea e/o dottorati, già discusse, che riguardano la storia, la cultura e il patrimonio letterario dei dialetti del Lazio;

e) istituire un registro dei dialetti del Lazio riconosciuti.

Art. 3.

Piano annuale degli interventi per la salvaguardia e valorizzazione dei dialetti del Lazio

1. La Giunta regionale, sentito il Comitato di cui all'art. 4, entro il mese di marzo di ogni anno, approva il Piano annuale degli interventi per la salvaguardia e valorizzazione dei dialetti del Lazio, di seguito denominato Piano degli interventi.



2. Il Piano degli interventi definisce, per l'anno di riferimento, in particolare:

- a) gli interventi da realizzare tra quelli di cui all'art. 2;
- b) le risorse per la copertura finanziaria degli interventi di cui alla lettera a);
- c) gli schemi delle intese e delle convenzioni di cui all'art. 2, comma 3, lettera b);
- d) i soggetti destinatari dei contributi di cui all'art. 2, comma 3, lettera c);
- e) i criteri e le modalità per la concessione, mediante bandi pubblici, dei contributi di cui all'art. 2, comma 3, lettera c), e, in particolare, gli importi massimi di spesa da ammettere a contributo, la percentuale dei contributi concedibili, nonché le modalità di erogazione dei contributi stessi;
- f) le condizioni per l'eventuale cumulabilità del contributo regionale con altre agevolazioni pubbliche;
- g) le modalità per l'effettuazione dei controlli sulla corretta utilizzazione dei contributi di cui all'art. 2, comma 3, lettera c), nonché le cause di revoca dei contributi concessi e di recupero delle somme erogate;
- h) le modalità per il monitoraggio e il controllo sugli interventi di cui alla lettera a);
- i) le caratteristiche dei premi di cui all'art. 2, comma 3, lettera d);
- l) le modalità, i termini e i requisiti per la partecipazione ai premi di cui all'art. 2, comma 3, lettera d), nonché i criteri di selezione per l'aggiudicazione e le modalità di svolgimento degli stessi;
- m) le modalità e i criteri per la costituzione del registro di cui all'art. 2, comma 3, lettera e), per l'iscrizione nello stesso e per la relativa tenuta.

3. Il Piano degli interventi è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito istituzionale della Regione.

Art. 4.

Comitato scientifico per la salvaguardia, valorizzazione e diffusione dei dialetti del Lazio

1. È istituito, presso l'Assessorato regionale competente in materia, senza oneri a carico del bilancio regionale, il Comitato scientifico per la salvaguardia, valorizzazione e diffusione dei dialetti del Lazio, di seguito denominato Comitato per i dialetti, con funzioni propositive e consultive.

2. Il Comitato per i dialetti è presieduto dall'Assessore regionale competente in materia o un suo delegato, ed è composto da sei membri scelti, previo avviso pubblico, dal Presidente della Regione tra esperti dei dialetti di ciascun ambito provinciale, di comprovata competenza nella storia e nella cultura dei dialetti del Lazio, dei quali uno in rappresentanza del territorio di Roma Capitale e uno in rappresentanza del territorio di ciascuna provincia.

3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente della Regione, sentita la commissione consiliare competente in materia, provvede, con proprio decreto, alla costituzione del Comitato per i dialetti.

4. Il Comitato per i dialetti resta in carica fino alla fine della legislatura e comunque continua a svolgere i propri compiti fino alla data di insediamento del nuovo Comitato.

5. La Giunta regionale individua, con propria deliberazione, i compiti del Comitato per i dialetti; con un regolamento interno sono disciplinate le relative modalità di organizzazione e funzionamento.

6. L'istituzione del Comitato per i dialetti non comporta oneri a carico del bilancio regionale e la partecipazione al Comitato è a titolo gratuito; pertanto, non è prevista la corresponsione di emolumenti, compensi, indennità o rimborsi di spese comunque denominati.

Art. 5.

Rispetto della normativa dell'Unione europea sugli aiuti di Stato

1. I contributi previsti dalla presente legge sono concessi nel rispetto della normativa dell'Unione europea vigente relativa agli aiuti di Stato, tenendo conto, in particolare, di quanto disciplinato ai commi 2 e 3.

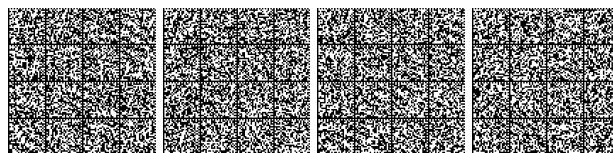
2. I contributi di cui al comma 1, esentati dall'obbligo di notifica ai sensi dell'art. 108, paragrafo 4, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), sono concessi nel rispetto dei regolamenti della Commissione europea, tenendo conto dei relativi periodi di validità, emanati in virtù del regolamento (UE) n. 2015/1588 del Consiglio, del 13 luglio 2015, sull'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea a determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, serie L 248 del 24 settembre 2015.

3. I contributi di cui al comma 1, soggetti alla procedura di notifica ai sensi dell'art. 108, paragrafo 3, del TFUE, sono concessi previa autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'art. 4, paragrafo 3, e dell'art. 9, paragrafi 3 e 4, del regolamento (UE) n. 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015, recante modalità di applicazione dell'art. 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, serie L 248 del 24 settembre 2015, oppure quando è giustificato ritenere che i contributi siano stati autorizzati dalla Commissione stessa ai sensi dell'art. 4, paragrafo 6, del medesimo regolamento. I contributi sono concessi a decorrere dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione dell'avviso relativo all'autorizzazione esplicita o implicita della Commissione europea.

Art. 6.

Clausola di valutazione degli effetti finanziari

1. Ai sensi dell'art. 42 della legge regionale 12 agosto 2020, n. 11 (Legge di contabilità regionale), la Giunta regionale, sulla base del monitoraggio effettuato dalla Direzione regionale competente per materia, in raccordo con la Direzione regionale competente in materia di bilancio,



presenta alla commissione consiliare competente in materia di bilancio, con cadenza annuale, una relazione che illustri:

a) gli obiettivi programmati e le variabili socio-economiche di riferimento in relazione alle misure e agli strumenti previsti per l'attuazione degli interventi;

b) l'ammontare delle risorse finanziarie impiegate e di quelle eventualmente disponibili per la concessione dei contributi previsti;

c) la tipologia e il numero dei beneficiari in riferimento ai contributi concessi.

Art. 7.

Disposizioni finanziarie

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge si provvede mediante l'istituzione nel programma 02 «Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale» della missione 05 «Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali», titoli 1 «Spese correnti» e 2 «Spese in conto capitale», rispettivamente:

a) del «Fondo regionale per la salvaguardia e la valorizzazione dei dialetti del Lazio – parte corrente», la cui autorizzazione di spesa, pari a euro 95.000,00, per l'anno 2024 ed euro 190.000,00, per ciascuna annualità 2025 e 2026, è derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2024-2026, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 «Altri fondi» della missione 20 «Fondi e accantonamenti», titolo 1. A decorrere dall'anno 2027, si provvede a valere sullo stanziamento autorizzato ai sensi della legge di bilancio di previsione finanziario regionale;

b) del «Fondo regionale per la salvaguardia e la valorizzazione dei dialetti del Lazio – parte in conto capitale», la cui autorizzazione di spesa, pari a complessivi euro 25.000,00, a valere sul triennio 2024-2026, di cui euro 5.000,00, per l'anno 2024 ed euro 10.000,00, per ciascuna annualità 2025 e 2026, è derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2024-2026, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 «Altri fondi» della missione 20 «Fondi e accantonamenti», titolo 2.

2. All'attuazione degli interventi di cui alla presente legge possono concorrere le risorse iscritte nel programma 02 «Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale» della missione 05 «Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali», titolo 1 «Spese correnti», relative al «Fondo unico regionale per la promozione delle attività culturali» di cui all'art. 24 della legge regionale n. 15/2014, nei limiti dell'autorizzazione di spesa prevista nell'ambito della legge annuale di stabilità regionale.

Art. 8.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

Il Presidente: ROCCA

(Omissis).

24R00286

REGIONE SICILIA

DECRETO PRESIDENZIALE 7 maggio 2024, n. 21.

Regolamento di attuazione dell'articolo 7 della legge regionale 29 dicembre 2020, n. 35, concernente le norme in materia di raccolta, coltivazione, commercio e tutela del consumo dei Tartufi freschi o conservati - tutela degli ecosistemi tartufigeni.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana - Parte I n. 27 del 14 giugno 2024)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione Siciliana;

Visto il decreto legislativo P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70 e successive modifiche ed integrazioni, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'amministrazione della Regione Siciliana;

Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modificazioni;

Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19;

Visto il D.P. Reg. 5 aprile 2022, n. 9. Regolamento di attuazione del titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi all'art. 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3;

Vista la legge quadro 16 dicembre 1985, n. 752;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 luglio 1995, n. 376;

Visto il decreto del Ministero della sanità 29 novembre 1996, n. 686;

Visto il regolamento (CE) 29 aprile 2004, n. 852/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio;

Visto il regolamento (UE) 25 ottobre 2011, n. 1169/2011 del Parlamento Europeo e del Consiglio;

Visto il decreto dell'Assessore regionale per la sanità 9 novembre 1999;

Visto il decreto dell'Assessore regionale per la salute del 3 gennaio 2017;

Vista la legge regionale 29 dicembre 2020, n. 35 ed in particolare l'art. 7, ai sensi del quale: «Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto del Presidente della regione, previa delibera della Giunta regionale, sentita la competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana, è approvato, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto della regione, il regolamento di attuazione della presente legge (...);»;



Viste le note 31 marzo 2023, n. 2538/Gab; 3 maggio 2023, n. 3411/Gab e 18 maggio 2023, n. 3913/Gab, 13 giugno 2023, n. 4572/Gab e 26 giugno 2023, n. 4943/Gab, con le quali lo schema di regolamento, come modificato e integrato, è stato trasmesso, dall'Assessore regionale per l'agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea, per la relativa condivisione, agli assessorati competenti per legge;

Visto il parere reso dall'ufficio legislativo e legale della Presidenza della Regione Siciliana prot. n. 8725/362.4 del 27 aprile 2023, sullo schema di regolamento proposto dall'Assessore regionale per l'agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea;

Visto il parere n. 00385/2023 del 3 agosto 2023, reso dal Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, Sezione consultiva, nell'adunanza del 18 luglio 2023;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 412 del 26 ottobre 2023, con la quale, su proposta dell'Assessore regionale per l'agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea, è stata apprezzata la citata proposta;

Visto il parere favorevole espresso dalla competente III Commissione legislativa-ARS nella seduta n. 51 del 24 gennaio 2024 - «apprezzamento» n. 29/III;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 112 del 21 marzo 2024, con cui è approvata la citata proposta di schema di regolamento, su proposta dell'Assessore regionale per l'agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea, di concerto con l'Assessore regionale per la salute e con l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente;

EMANA
il seguente regolamento:

Art. 1.

Finalità ed oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento dà attuazione alla legge regionale 29 dicembre 2020, n. 35, di seguito denominata «legge regionale», a norma dell'art. 7 della medesima legge.

Art. 2.

Criteri e indirizzi operativi per il rilascio delle attestazioni di riconoscimento delle tartufaie controllate o coltivate

1. Le tartufaie controllate o coltivate, di cui all'art. 3 della legge regionale, sono soggette a riconoscimento, ai sensi dell'art. 18 della stessa legge regionale, secondo le procedure definite dal presente regolamento. Il riconoscimento della tartufaia costituisce il diritto di raccolta riservata dei tartufi ivi presenti.

2. I soggetti aventi titolo, interessati al riconoscimento delle tartufaie, presentano istanza al Dipartimento regionale dell'ambiente. Il richiedente, oltre ad indicare

le proprie generalità, allega all'istanza un apposito progetto esecutivo contenente la seguente documentazione:
per le tartufaie controllate:

a) documentazione comprovante il titolo di proprietà o, comunque, la legittimazione alla conduzione del terreno;

b) planimetria particellare recante l'esatta individuazione dell'area per la quale è richiesto il riconoscimento;

c) copia conforme dell'estratto di mappa e partita delle particelle d'intervento;

d) relazione tecnica, redatta e firmata da professionista abilitato, che descrive le caratteristiche agronomiche dei terreni da qualificare come tartufaie controllate, dei soprassuoli e delle aree confinanti;

e) piano colturale di miglioramento e conservazione della tartufaia coltivata di cui all'art. 4;

f) certificazione di micorizzazione da parte di un laboratorio pubblico o privato delle piante utilizzate per l'incremento boschivo;

g) impegno al rispetto dell'attuazione di quanto contenuto nel progetto e delle eventuali prescrizioni imposte in sede istruttoria.

per le tartufaie coltivate:

a) documentazione comprovante il titolo di proprietà, o, comunque, la legittimazione alla conduzione del terreno;

b) planimetria particellare recante l'esatta individuazione dell'area per la quale è richiesto il riconoscimento;

c) copia conforme dell'estratto di mappa e partita delle particelle d'intervento;

d) relazione tecnica conforme ai criteri ed alle prescrizioni di cui all'art. 5 del presente regolamento;

e) piano colturale di coltivazione della tartufaia;

f) certificazione di micorizzazione da parte di un laboratorio pubblico o privato delle piante utilizzate per l'impianto della tartufaia;

g) dichiarazione dalla quale risulti l'eventuale beneficio di aiuti, a qualsiasi titolo, per gli investimenti eventualmente già realizzati;

h) impegno al rispetto dell'attuazione di quanto contenuto nel progetto e delle eventuali prescrizioni imposte in sede istruttoria.

3. Gli elaborati tecnici da allegare alle istanze di cui al comma 2, sono redatti e firmati da professionista iscritto all'albo dei dottori agronomi e dei dottori forestali e/o all'albo dei periti agrari ed agrotecnici.

4. Il riconoscimento delle tartufaie controllate ovvero coltivate è rilasciato dal Dipartimento regionale dell'ambiente.

5. Il Dipartimento regionale dell'ambiente effettua l'istruttoria sull'istanza procedendo alla verifica della documentazione presentata e alla rispondenza della stessa alla normativa vigente.



6. Entro sessanta giorni dalla richiesta, il Dipartimento regionale dell'ambiente comunica al richiedente la decisione sull'istanza. In caso di approvazione, il medesimo Dipartimento autorizza l'inizio dei lavori da ultimare in un periodo massimo di ventiquattro mesi. Su istanza dell'interessato, il Dipartimento regionale dell'ambiente, entro trenta giorni dal termine dei lavori, verificata la rispondenza degli stessi al progetto presentato ed alle eventuali prescrizioni imposte, rilascia l'attestazione di riconoscimento della tartufaia.

7. La validità del riconoscimento delle tartufaie è di dieci anni ed è rinnovabile. Il Dipartimento regionale dell'ambiente effettua controlli almeno biennali sulla buona conduzione delle tartufaie, controllate o coltivate. Il Dipartimento regionale dell'ambiente, ha facoltà di revocare con decreto dirigenziale il riconoscimento delle stesse a seguito all'accertamento della mancata esecuzione o conformità degli interventi, di cui agli articoli 3 e 4. Alla revoca consegue l'obbligo di rimozione delle tabelle di delimitazione delle tartufaie, entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento.

8. Il Dipartimento regionale dell'agricoltura sulla base dei riconoscimenti effettuati, istituisce gli albi regionali delle tartufaie controllate o coltivate riconosciute, conformemente alle indicazioni degli articoli 3 e 4 della legge regionale.

9. Possono presentare istanza per il riconoscimento di tartufaie controllate ovvero coltivate anche i consorzi volontari per la difesa del tartufo di cui all'art. 8, commi 1 e 2, della legge regionale.

10. In sede di verifica dei lavori effettuati dal richiedente per il riconoscimento, il Dipartimento regionale dell'ambiente può avvalersi della collaborazione tecnica dei competenti uffici periferici provinciali del Comando Corpo forestale e del Dipartimento regionale sviluppo rurale e territoriale.

Art. 3.

Prescrizioni tecniche per il riconoscimento delle tartufaie controllate

1. Il riconoscimento delle tartufaie controllate è rilasciato previa verifica degli impegni del titolare o conduttore ad effettuare gli interventi previsti dal piano colturale presentato e di quelli eventualmente prescritti in istruttoria.

2. All'interno del piano colturale per il riconoscimento delle tartufaie controllate possono essere previste due tipologie di interventi:

a) gli interventi cosiddetti «di miglioramento» che comprendono anche la manutenzione degli impianti esistenti;

b) l'incremento arboreo della tartufaia naturale con altre piante tartufigene.

Sono considerati «miglioramenti» le seguenti operazioni:

a) decespiamento;

b) diradamento selettivo delle piante arboree, ad esempio in presenza di vegetazione troppo fitta;

c) avviamento ad alto fusto del bosco governato a ceduo mediante il rilascio di matricine e delle specie simbiotiche, favorendo la rinnovazione naturale per seme. Il progetto di conversione deve risultare nel prescritto piano di coltura e conservazione, dopo l'approvazione da parte dell'Autorità forestale;

d) eliminazione della vegetazione infestante;

e) sfoltimento in caso di densità vegetazionale eccessiva;

f) drenaggio e governo delle acque superficiali;

g) irrigazioni di soccorso nei pressi delle piante;

h) sarchiatura annuale superficiale del terreno;

i) potatura delle piante simbiotiche;

l) pacciamatura, con prodotti naturali, parziale o totale sulle superfici coltivate, da eseguirsi durante il periodo estivo;

m) messa in opera, nei terreni declivi, di graticciate o di muretti a secco in prossimità delle piante per prevenire l'innesto di fenomeni erosivi superficiali;

n) messa in opera o ripristino recinzione.

3. Gli interventi di miglioramento sono eseguiti a regola d'arte e ripetuti nei tempi previsti dal piano colturale ovvero come prescritti dagli organi istruttori.

4. L'incremento arboreo della tartufaia naturale, al fine del suo riconoscimento come tartufaia controllata, è effettuato mediante la messa a dimora di piante micorizzate pari al venti per cento di quelle esistenti sulla superficie dell'impianto. L'inserimento di nuove piante non deve danneggiare in alcun modo la tartufaia naturale già presente. La specie della pianta simbiotica e la specie di tartufo micorizzato sono scelte prioritariamente in funzione di quelle già presenti nella stessa area tartufigena.

5. Il numero di piante da porre a dimora è determinato in relazione alla natura del terreno, alle sue potenzialità produttive e al tipo di vegetazione boschiva presente.

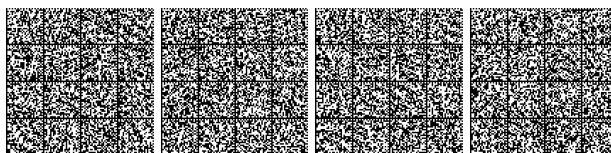
Art. 4.

Prescrizioni tecniche per la costituzione di nuove tartufaie

1. La costituzione di tartufaie coltivate, di cui all'art. 3, comma 1, lettera c) della legge regionale, avviene attraverso la realizzazione di nuovi impianti arborei con l'utilizzo esclusivo di piante tartufigene autoctone preventivamente micorizzate con tartufo autoctono.

2. Le tartufaie coltivate sono impiantate in terreni idonei, fatte salve le diverse specificità ambientali e le diverse esigenze delle specie tartufigene.

3. Il riconoscimento delle tartufaie coltivate è rilasciato previa verifica degli impegni del titolare o conduttore ad effettuare gli interventi previsti dal piano colturale presentato e di quelli eventualmente prescritti in istruttoria.



4. La relazione tecnica, allegata al piano colturale ed all'istanza di cui all'art. 3, comma 3, del presente regolamento riporta:

a) la descrizione dell'ambiente pedoclimatico del sito, coltura attuale, vegetazione circostante, eventuale presenza nelle aree circostanti di tartufi;

b) la specie di tartufo che si intende coltivare, la specie botanica delle piante simbionti che si intende utilizzare, il numero di piante (con indicazione delle diverse combinazioni micorriziche se le specie simbionti sono più di una), il sesto d'impianto, l'indicazione del vivaio di provenienza. È fondamentale che la scelta delle specie, quella tartuficola e quella della pianta simbionte, sia determinata sulla base delle caratteristiche pedoclimatiche del sito prescelto.

c) tecniche colturali per l'impianto e quelle relative la conduzione della tartufaia.

5. Il Dipartimento regionale dell'agricoltura, entro un anno dalla data di ultimazione dell'impianto della tartufaia coltivata, effettua il collaudo per accertare che lo stesso sia conforme all'istanza presentata e risponde alle prescrizioni eventualmente impartite.

6. Il collaudatore può richiedere allo scopo l'esibizione di ogni opportuna documentazione e certificazione. Se dall'esito del collaudo risulta che l'impianto, pur non essendo allo stato idoneo può diventarlo, con idonee modifiche, il Dipartimento regionale dell'agricoltura assegna un termine per regolarizzare la piantagione, decorso il quale, previa ogni ulteriore verifica, adotta i provvedimenti del caso.

7. I conduttori delle tartufaie coltivate realizzate prima dell'entrata in vigore della legge regionale possono presentare istanza per il riconoscimento al Dipartimento regionale dell'ambiente.

Art. 5.

Piante tartufigene

1. Le piante tartufigene da mettere a dimora per l'incremento della tartufaia naturale (tartufaia controllata) e per la costituzione di nuova tartufaia (tartufaia coltivata) sono garantite a mezzo di certificazione rilasciata da laboratori di ricerca universitaria o altri laboratori autorizzati dalla regione che attestino in particolare: l'idonea ed avvenuta micorizzazione, con tartufo proveniente da piante autoctone, la specie della pianta simbionte e la specie di tartufo utilizzata.

2. Il Dipartimento regionale dell'agricoltura può disporre in qualsiasi momento controlli a campione sulle piante poste a dimora per verificarne lo stato di micorizzazione.

3. Il Dipartimento regionale dell'agricoltura, tramite il servizio fitosanitario dell'Assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea, approva un disciplinare di produzione in cui sono stabiliti i parametri tecnici per l'intero processo produttivo delle piante micorrizzate con tartufi appartenenti alla specie del genere *tuber*. Il disciplinare deve stabilire i requisiti tecnici delle strutture e delle attrezzature utilizzate nelle diverse fasi di produzione delle piantine micorrizzate con tartufo, e le modalità di compilazione del registro del ma-

teriale per l'inoculazione e del registro delle piante certificate, e definire i requisiti di idoneità delle piante ai fini della certificazione.

4. Il controllo del grado di micorizzazione delle piante inoculate con tartufo e la loro attestazione rimane di competenza dei laboratori di ricerca universitari o altri laboratori autorizzati dalla regione.

5. I vivai forestali regionali possono provvedere alla produzione di piante tartufigene idonee alla realizzazione delle tartufaie controllate o coltivate, secondo gli indirizzi tecnico-produttivi impartiti dai competenti uffici regionali; tali produzioni vivaistiche sono assoggettate ai controlli di cui al comma 4.

Art. 6.

Tabellazione delle tartufaie controllate e coltivate riconosciute

1. I possessori e i conduttori delle tartufaie controllate ovvero coltivate regolarmente riconosciute, a norma dell'art. 2, possono esporre tabelle, non soggette a tasse di registro, che delimitano le tartufaie stesse.

2. Le tabelle devono essere poste ad almeno 2,50 metri di altezza dal suolo, lungo il confine del terreno, ad una distanza tale da essere viste da ogni punto di accesso ed in modo che da ogni cartello sia visibile il precedente ed il successivo, con la scritta a stampatello ben visibile da terra: «Raccolta di tartufi riservata».

3. Se le tartufaie appartengono a consorzi volontari per la difesa del tartufo, le tabelle sono poste ai limiti del comprensorio consorziato.

4. I privati non possono apporre tabelle negli alvei, nel piano e nelle scarpe degli argini di fiumi, torrenti, rivi, scolatoi pubblici di proprietà demaniale, anche se confinanti con i terreni da essi condotti.

Art. 7.

Tesserino per la cerca e la raccolta di tartufi e tassa di concessione regionale

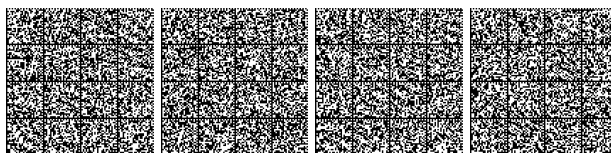
1. L'autorizzazione alla cerca, raccolta e commercializzazione dei tartufi è documentata dal possesso, da parte dei cercatori, del tesserino di idoneità alla cerca e alla raccolta dei tartufi, amatoriale o professionale, conseguibile a seguito di superamento dell'esame di idoneità, previo espletamento di appositi corsi, nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 13 della legge regionale e del versamento della tassa di concessione regionale di cui all'art. 14, lettera a) e b) della stessa legge regionale.

2. La domanda di ammissione all'esame deve essere redatta in carta resa legale (con apposizione di marca da bollo) indirizzata al Dipartimento regionale dell'agricoltura, all'indirizzo Pec istituzionale.

3. Alla domanda devono essere allegate:

a) n. 2 fotografie formato tessera a colori uguali e recenti;

b) fotocopia (fronte e retro) di un documento di riconoscimento in corso di validità.



4. Il candidato viene convocato a sostenere l'esame di idoneità entro sessanta giorni dalla domanda.

5. La prova d'esame si svolge presso le sedi provinciali delle associazioni/enti che organizzano i corsi di cui al comma 1, previa convocazione dei candidati tramite mezzo postale o Posta elettronica certificata (PEC) dieci giorni prima della data di esame.

6. La commissione di esame, per ciascuna sede provinciale, è nominata dal Presidente dell'associazione/ente che ha organizzato il corso di formazione di cui al comma 1, ed è composta dal Presidente della medesima associazione/ente, dal micologo docente del corso di riferimento, da un dirigente e/o funzionario del Dipartimento regionale dell'agricoltura e da un dirigente e/o funzionario dell'Azienda sanitaria provinciale competente per territorio ove si è svolto il corso.

7. L'esame consiste in una prova scritta cui possono partecipare un numero massimo di venti candidati, ai quali sono consegnate, previo sorteggio, n. 20 differenti schede contenenti, ciascuna, un questionario con n. 25 quesiti a risposta multipla.

8. I quesiti comprendono n. 5 domande sui principi della tartuficoltura, n. 5 domande relative alla biologia del tartufo e n. 15 domande relative agli aspetti normativi di carattere regionale e nazionale, relativi alla raccolta del tartufo, ai principi della legislazione alimentare, ivi incluse le nozioni generali di tracciabilità e sicurezza igienico-sanitaria degli alimenti, alla salvaguardia della salute e del benessere del cane da tartufi.

9. Prima dell'inizio della prova scritta, la commissione procede all'identificazione dei candidati, alla registrazione degli assenti e ad esporre le avvertenze per la corretta compilazione dei questionari e le norme comportamentali per lo svolgimento della prova, secondo quanto stabilito dal presente articolo.

10. Il tempo a disposizione dei candidati per lo svolgimento della prova scritta è di sessanta minuti.

11. Il candidato deve compilare le proprie generalità, firmare il questionario nell'apposito spazio riservato, siglare ogni pagina del questionario e rispondere barrando con contrassegno a croce la risposta ritenuta corretta.

12. Il candidato ha la facoltà di correggere la risposta che ritiene errata mediante cerchiatura e indicazione a margine «NO» e contrassegnando a croce la risposta ritenuta corretta. La correzione può essere effettuata previa notifica alla commissione.

13. Non è consentito correggere più di una risposta per domanda, mentre nessun limite di correzione è posto al numero di domande per le quali è possibile correggere la risposta.

14. Allo scadere del tempo previsto per la prova, i questionari sono ritirati dalla commissione che procede all'apertura della busta contenente il «correttore».

15. La commissione riporta su ciascun questionario le risposte errate con l'annotazione «X», indicando il numero complessivo dei quesiti errati nell'apposito spazio della scheda.

16. L'esame si intende superato se il candidato non commette più di n. 5 errori. Sono considerati errori anche le omesse risposte e la barratura di più risposte.

17. Il candidato che commette fra n. 6 e n. 8 errori nella prova scritta, ai fini del superamento dell'esame, deve sostenere una prova orale supplementare innanzi alla commissione il giorno stesso, al termine della prova scritta e a seguito della verbalizzazione degli esiti della stessa.

18. Il candidato che commette n. 9 o più errori risulta non idoneo.

19. Al termine delle operazioni di correzione dei questionari, la commissione comunica verbalmente l'esito della prova scritta ai candidati, i quali prendono atto dell'esito apponendo la propria firma sul *report* riepilogativo allegato al verbale di esame.

20. I candidati rimandati alla prova orale prendono atto dell'esito della stessa mediante sottoscrizione del suddetto *report* alla fine delle due prove.

21. Della seduta d'esame deve essere redatto apposito verbale riportante giorno, data, ora della sessione d'esame e il nominativo e la firma dei componenti della commissione.

22. Al verbale sono allegati i seguenti documenti:

le schede compilate dai candidati;

il *report* riepilogativo con le risultanze puntuali dell'esame (idoneo/non idoneo/rimandato alla prova orale);

il «correttore» contenente il riepilogo di tutte le schede somministrate, la numerazione arbitraria dei quesiti della scheda, l'opzione a), b) o c) delle risposte corrette e la numerazione dei quesiti approvata.

23. I candidati risultati non idonei alla prova di esame, possono ripetere la prova stessa previa presentazione di una nuova richiesta seguendo la medesima procedura di cui al comma 2.

24. Il candidato assente per causa di malattia, ricovero e/o visita medica, o cause di forza maggiore debitamente certificati può sostenere l'esame senza ripresentare la domanda, nella prima sessione utile, previa convocazione.

25. Per ottenere il rilascio del tesserino, l'interessato fa pervenire agli uffici comunali delegati i seguenti documenti:

a) attestato di idoneità;

b) n. 2 foto formato tessera recenti;

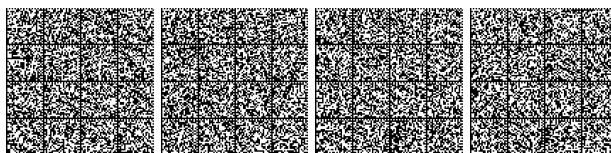
c) copia del documento di riconoscimento in corso di validità;

d) prova del versamento dell'imposta di bollo;

f) ricevuta del versamento della tassa di concessione regionale di cui al comma 1.

26. Il tesserino ha validità quinquennale, ed è soggetto a rinnovo annuale, previo versamento della tassa di concessione regionale entro il 31 gennaio dell'anno di convalida a cui si riferisce, o successivamente nel corso dell'anno con l'aggiunta della sanzione ed interessi, il cui calcolo può essere effettuato attraverso le indicazioni riportate alla sezione tributi del sito del Dipartimento regionale agricoltura. La ricevuta comprovante l'avvenuto pagamento della tassa deve essere allegata al tesserino.

27. Il mancato versamento annuale della tassa di concessione regionale inibisce la cerca e la raccolta dei tartufi per l'anno di riferimento.



28. In caso di smarrimento o di furto, il titolare del tesserino è tenuto a presentare denuncia presso gli uffici delle preposte autorità di polizia giudiziaria. È possibile richiedere il rilascio del duplicato del tesserino smarrito o rubato presentando domanda tramite l'apposito modulo scaricabile sul sito del Dipartimento regionale dell'agricoltura. La richiesta, deve essere inoltrata seguendo la procedura prevista per il primo rilascio. Il tesserino dovrà riportare lo stesso numero e data di rilascio dell'originale, la scritta evidente «DUPLICATO» e data di rilascio del duplicato.

29. Il tesserino non è più ritenuto valido qualora non siano più chiaramente rilevabili le generalità, il numero e/o la data di rilascio o sia deteriorata la fotografia del titolare. Per il rilascio del tesserino sostitutivo è necessario inoltrare richiesta tramite l'apposito modulo scaricabile sul sito del Dipartimento regionale dell'agricoltura seguendo la procedura prevista per il primo rilascio. Il tesserino sostitutivo dovrà riportare lo stesso numero e data di rilascio dell'originale. Al momento del ritiro è necessario consegnare una marca da bollo da euro 16,00.

30. La revoca dell'attestato di idoneità, dell'abilitazione e dell'eventuale autorizzazione o l'impossibilità di ottenerle, ai sensi del comma 3 dell'art. 22, della legge regionale, comporta la conseguenziale revoca o il mancato rilascio del tesserino.

Art. 8.

Modalità e criteri per l'esercizio della cerca, raccolta dei tartufi

1. La ricerca e la raccolta dei tartufi è libera nei boschi e nei terreni non coltivati.

2. La ricerca e la raccolta dei tartufi devono essere effettuate in modo da non arrecare danno alle tartufoie.

3. Le buche o le forate aperte per l'estrazione, devono essere subito dopo riempite con il medesimo terreno di scavo. È fatto divieto lasciare aperte le buche.

4. È permesso per ogni raccoglitore il contemporaneo uso di due cani da ricerca di tartufi iscritti all'anagrafe canina. È ammesso per l'addestramento l'uso di un cucciolo di età non superiore a sei mesi.

Art. 9.

Conservazione e commercializzazione

1. Il tartufo, una volta cavato e raccolto per finalità alimentari è un alimento e, dunque, diventa necessario adottare in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione (a partire dalla produzione primaria di un alimento fino al magazzinaggio, al trasporto, alla vendita o erogazione al consumatore finale), tutti i comportamenti finalizzati a garantire un livello elevato di tutela della sicurezza alimentare.

2. L'esame sui tartufi spontanei e coltivati, ai fini del rilascio dell'attestato di commestibilità, è eseguito, secondo le normative vigenti e in conformità all'art. 19, comma 3, della legge regionale, dagli ispettori micologi operanti presso i Dipartimenti di prevenzione della Aziende sanitarie provinciali e dagli ispettori micologi obbligati a par-

tecipare ai corsi di aggiornamento periodici certificati, e iscritti all'albo nazionale e regionale. I richiedenti l'attestato di commestibilità sono tenuti a fornire agli ispettori micologi elementi utili per l'identificazione dell'origine e della provenienza della specie dei funghi ipogei.

3. Gli operatori devono, secondo le norme della legislazione dell'Unione europea, garantire la sicurezza alimentare e la tracciabilità in tutte le fasi della filiera. Pertanto anche le singole cessioni di tartufo devono essere accompagnate da una registrazione/documento di tracciabilità. La redazione di un documento di tracciabilità è essenziale perché sul raccoglitore, al pari di un agricoltore, ricade la responsabilità di caratterizzare il prodotto nel suo primo ingresso nella filiera. I dati minimi da trasmettere insieme al prodotto in occasione di ogni singola cessione di tartufo, sono: i dati identificativi di cedente e cessionario, la specie, la data di raccolta, il quantitativo ceduto e la zona di raccolta.

4. Gli operatori/conduttori delle tartufoie coltivate o controllate, già in possesso del riconoscimento di cui all'art. 2, devono notificare la propria attività di impresa alimentare di produzione primaria allo Sportello unico per le attività produttive (SUAP) competente per territorio, secondo quanto disciplinato dal decreto dell'Assessore alla salute del 3 gennaio 2017, concernente la registrazione degli operatori del settore alimentare (OSA - *Master List 852*), nonché per l'iscrizione nell'anagrafica dei produttori primari presso le Aziende sanitarie provinciali con l'integrazione del codice Ateco (01.13.20) e *Master List* di riferimento (000.500).

5. Le imprese alimentari di lavorazione e conservazione dei tartufi e dei prodotti a base di tartufo di cui all'art. 25 della legge regionale, sono assoggettate alla registrazione di cui all'art. 6 del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari e ai requisiti di cui all' allegato 2 della stessa norma, quindi sottoposte a Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), secondo quanto previsto dal decreto dell'Assessore alla salute del 03 gennaio 2017, concernente la registrazione degli operatori del settore alimentare (OSA - *Master List 852*).

6. I tartufi freschi, per essere posti in vendita al consumatore devono essere: distinti per specie e varietà; ben maturi e sani; liberi da corpi estranei e impurità. I tartufi interi devono essere tenuti separati dai tartufi spezzati. I «pezzi» ed il «tritume» di tartufo devono essere venduti separatamente, senza terra e materie estranee, distinti per specie e varietà. Sono considerati «pezzi» le porzioni di tartufo di dimensione superiore a centimetri 0,5 di diametro e «tritume» quelle di dimensione inferiore. Il tritume può essere venduto soltanto per essere trasformato, in quanto il suo utilizzo allo stato fresco, trattandosi di un prodotto con elevate carica microbica non è idoneo per il consumo fresco.

7. Sui tartufi freschi interi o in pezzi, esposti al pubblico per la vendita, deve essere indicato, su apposito cartoncino a stampa, il nome latino e italiano di ciascuna specie e varietà, ed area di raccolta siciliano.



8. La lavorazione del tartufo, per la conservazione e la successiva vendita, può essere effettuata:

a) dalle ditte iscritte alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nel settore delle industrie produttrici di conserve alimentari e soltanto per le specie indicate nell'allegato 2, della legge n. 752/1985;

b) dai consorzi di cui all'art. 8 della legge regionale;

c) da cooperative di conservazione e commercializzazione del tartufo.

9. I tartufi conservati sono posti in vendita in recipienti ermeticamente chiusi, muniti di etichetta portante la denominazione della ditta che li ha confezionati, la località ove ha sede lo stabilimento, il nome del tartufo in latino e in italiano secondo le indicazioni di cui all'art. 19 della legge regionale e quant'altro disciplinato dal regolamento CE n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori.

10. I tartufi conservati sono confezionati con aggiunta di acqua e sale o soltanto di sale, restando facoltativa l'aggiunta di vino, liquore o acquavite, la cui presenza deve essere riportata sulla etichetta e debbono essere sottoposti a sterilizzazione a circa 120 gradi centigradi per il tempo necessario in rapporto al formato dei contenitori. L'impiego di altre sostanze oltre a quelle citate, purché non nocive alla salute, o un diverso sistema di preparazione e conservazione, deve essere riportato sulla etichetta con termini appropriati e comprensibili. È vietato in ogni caso l'uso di sostanze coloranti.

11. Il contenuto dei barattoli e dei flaconi deve presentare le seguenti caratteristiche:

a) liquido di governo o di copertura limpido: di colore scuro nel *Tuber melanosporum*, *brumale* e *moschatum*; giallastro più o meno scuro nel *Tuber magnatum*, *aestivum*, *mesentericum*;

b) profumo gradevole e sapore appetitoso tipico della specie;

c) assenza di terra, di sabbia, di vermi e di altre materie estranee;

d) esatta corrispondenza con la specie e classifica indicate nell'etichetta;

12. È vietato porre in commercio tartufi: conservati in recipienti senza etichetta, immaturi, non sani, non ben puliti, di specie diversa da quelle indicate nell'art. 2 della legge n. 752/1985, di qualità o caratteristiche diverse da quelle indicate nell'etichetta.

Art. 10.

Disposizioni finanziarie

1. I proventi della tassa di concessione per il rilascio dei tesserini amatoriali e professionali di cui all'art. 14, comma 2, lettera a) e b), della legge regionale, affluiscono in un apposito istituto vincolato di entrata del bilancio regionale. Le predette entrate sono destinate alle

iniziative, programmi ed interventi, per la valorizzazione del tartufo e della tartuficoltura in Sicilia, volti a favorire:

a) la conservazione e la diffusione delle produzioni autoctone del tartufo;

b) la tutela degli ecosistemi naturali delle aree vocate alla tartuficoltura;

c) la valorizzazione delle produzioni di qualità e di pregio anche nelle tartufaie controllate e coltivate;

d) la coltivazione nei vivai del territorio siciliano di piante idonee allo sviluppo della tartuficoltura e la produzione di piantine micorizzate;

e) la diffusione della tartuficoltura da reddito nelle aree vocate;

f) la diffusione e la promozione della conoscenza del tartufo siciliano in abbinamento al settore dell'eno-gastronomia, incentivando sinergie tra i due mondi anche attraverso strategie di sviluppo culturale e di marketing territoriale;

g) le potenzialità turistiche, culturali, commerciali ed ambientali legate alla raccolta e alla commercializzazione del tartufo, attraverso la promozione di manifestazioni fieristiche anche di richiamo sovra regionale e l'avvio di percorsi gastronomici dedicati;

h) il mantenimento delle capacità produttive nelle aree tartufigene.

Art. 11.

Entrata in vigore del regolamento

1. Il presente regolamento è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione Siciliana ed entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

2. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e di farlo osservare.

Palermo, 7 maggio 2024

SCHIFANI

Assessore regionale
per l'agricoltura, lo sviluppo rurale
e la pesca mediterranea ad interim - proponente
SCHIFANI

Assessore regionale per la salute
VOLO

Assessore regionale
per il territorio e per l'ambiente
PAGANA

(Omissis).

24R00240



RETTIFICHE

Avvertenza. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

AVVISI DI RETTIFICA

Avviso di rettifica della legge 18 aprile 2024, n. 11 della Regione Siciliana, pubblicata nel Supplemento Ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Regione Siciliana n. 19 del 26 aprile 2024, Parte Prima, recante «Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. D.F.B. 2022. Mese di dicembre. Avviso tecnico di errore materiale». (Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione Siciliana n. 25 del 31 maggio 2024, Parte Prima).

L'allegato 1 alla legge di cui in epigrafe, pubblicata nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana, parte I, n. 19 del 26 aprile 2024, deve intendersi sostituito dal seguente documento:



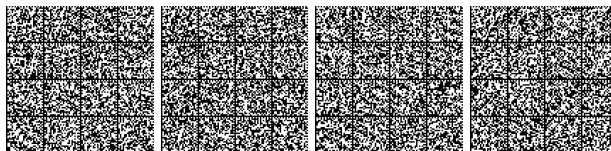
Debiti fuori bilancio DICEMBRE 2022 - Lettera E

Conf. Assicurato	Conf. Dipartimento	Partita debitrice n. attuale	Creditori	CODICE FISCALE/Partita IVA	Organo della spesa	Documenti complementi al credito (n. sentenza, ordini, contratti e/o ordini familiari, ecc...)	Tipologia del bene (elenco di cui è parte) del N.114/2011	TIPOLOGIA IMPORTO	Mis.	Progr.	Capitale su cui è iscritto il debito (A)	Art. (B)	Importo Debito (C)	Tipo della Titolo	capitale per la copertura del debito (D)	Importo copertura debito (E)
							N.114/2011									
Infrastrutture e della mobilità	4 Dipartimento regionale tecnico	7168 Ingressi SRL		038779626	Intervento di manutenzione straordinaria per la manutenzione ordinaria del sistema di illuminazione pubblica di viale della Libertà n. 114/2011	Allegato 1 al verbale di deliberazione del Consiglio Comunale n. 114/2011	Lettera a)	Somma Capitale	6	2	384.732,00		486,00	0	0	486,00
Infrastrutture e della mobilità	4 Dipartimento regionale tecnico	71 Totale					Lettera a)	Somma Capitale					486,00			486,00
Infrastrutture e della mobilità	4 Dipartimento regionale tecnico	72 Risorse Amministrative		M8108861236/2021	Intervento di manutenzione straordinaria per la manutenzione ordinaria del sistema di illuminazione pubblica di viale della Libertà n. 114/2011	Allegato 1 al verbale di deliberazione del Consiglio Comunale n. 114/2011	Lettera a)	Somma Capitale	1	6	382.020,00		86,17	0	0	86,17
Infrastrutture e della mobilità	4 Dipartimento regionale tecnico	73 Totale					Lettera a)	Somma Capitale					86,17			86,17
Infrastrutture e della mobilità	4 Dipartimento regionale tecnico	73 Totale					Lettera a)	Somma Capitale	1	6	282.020,00		710,57	0	0	710,57
Infrastrutture e della mobilità	4 Dipartimento regionale tecnico	74 Canali Rete		CA1786791317/2021	Intervento di manutenzione straordinaria per la manutenzione ordinaria del sistema di illuminazione pubblica di viale della Libertà n. 114/2011	Allegato 1 al verbale di deliberazione del Consiglio Comunale n. 114/2011	Lettera a)	Somma Capitale	1	6	282.020,00		457,29	0	0	457,29
Infrastrutture e della mobilità	4 Dipartimento regionale tecnico	74 Canali Rete		CA1786791317/2021	Intervento di manutenzione straordinaria per la manutenzione ordinaria del sistema di illuminazione pubblica di viale della Libertà n. 114/2011	Allegato 1 al verbale di deliberazione del Consiglio Comunale n. 114/2011	Lettera a)	Somma Capitale	1	6	282.020,00		457,29	0	0	457,29
Infrastrutture e della mobilità	4 Dipartimento regionale tecnico	74 Canali Rete		CA1786791317/2021	Intervento di manutenzione straordinaria per la manutenzione ordinaria del sistema di illuminazione pubblica di viale della Libertà n. 114/2011	Allegato 1 al verbale di deliberazione del Consiglio Comunale n. 114/2011	Lettera a)	Somma Capitale	1	6	282.020,00		457,29	0	0	457,29
Infrastrutture e della mobilità	4 Dipartimento regionale tecnico	74 Canali Rete		CA1786791317/2021	Intervento di manutenzione straordinaria per la manutenzione ordinaria del sistema di illuminazione pubblica di viale della Libertà n. 114/2011	Allegato 1 al verbale di deliberazione del Consiglio Comunale n. 114/2011	Lettera a)	Somma Capitale	1	6	282.020,00		457,29	0	0	457,29
Infrastrutture e della mobilità	4 Dipartimento regionale tecnico	74 Canali Rete		CA1786791317/2021	Intervento di manutenzione straordinaria per la manutenzione ordinaria del sistema di illuminazione pubblica di viale della Libertà n. 114/2011	Allegato 1 al verbale di deliberazione del Consiglio Comunale n. 114/2011	Lettera a)	Somma Capitale	1	6	282.020,00		457,29	0	0	457,29
Infrastrutture e della mobilità	4 Dipartimento regionale tecnico	74 Canali Rete		CA1786791317/2021	Intervento di manutenzione straordinaria per la manutenzione ordinaria del sistema di illuminazione pubblica di viale della Libertà n. 114/2011	Allegato 1 al verbale di deliberazione del Consiglio Comunale n. 114/2011	Lettera a)	Somma Capitale	1	6	282.020,00		457,29	0	0	457,29
Infrastrutture e della mobilità	4 Dipartimento regionale tecnico	74 Canali Rete		CA1786791317/2021	Intervento di manutenzione straordinaria per la manutenzione ordinaria del sistema di illuminazione pubblica di viale della Libertà n. 114/2011	Allegato 1 al verbale di deliberazione del Consiglio Comunale n. 114/2011	Lettera a)	Somma Capitale	1	6	282.020,00		457,29	0	0	457,29
Infrastrutture e della mobilità	4 Dipartimento regionale tecnico	74 Canali Rete		CA1786791317/2021	Intervento di manutenzione straordinaria per la manutenzione ordinaria del sistema di illuminazione pubblica di viale della Libertà n. 114/2011	Allegato 1 al verbale di deliberazione del Consiglio Comunale n. 114/2011	Lettera a)	Somma Capitale	1	6	282.020,00		457,29	0	0	457,29
Infrastrutture e della mobilità	4 Dipartimento regionale tecnico	74 Canali Rete		CA1786791317/2021	Intervento di manutenzione straordinaria per la manutenzione ordinaria del sistema di illuminazione pubblica di viale della Libertà n. 114/2011	Allegato 1 al verbale di deliberazione del Consiglio Comunale n. 114/2011	Lettera a)	Somma Capitale	1	6	282.020,00		457,29	0	0	457,29
Infrastrutture e della mobilità	4 Dipartimento regionale tecnico	74 Canali Rete		CA1786791317/2021	Intervento di manutenzione straordinaria per la manutenzione ordinaria del sistema di illuminazione pubblica di viale della Libertà n. 114/2011	Allegato 1 al verbale di deliberazione del Consiglio Comunale n. 114/2011	Lettera a)	Somma Capitale	1	6	282.020,00		457,29	0	0	457,29
Infrastrutture e della mobilità	4 Dipartimento regionale tecnico	74 Canali Rete		CA1786791317/2021	Intervento di manutenzione straordinaria per la manutenzione ordinaria del sistema di illuminazione pubblica di viale della Libertà n. 114/2011	Allegato 1 al verbale di deliberazione del Consiglio Comunale n. 114/2011	Lettera a)	Somma Capitale	1	6	282.020,00		457,29	0	0	457,29
Infrastrutture e della mobilità	4 Dipartimento regionale tecnico	74 Canali Rete		CA1786791317/2021	Intervento di manutenzione straordinaria per la manutenzione ordinaria del sistema di illuminazione pubblica di viale della Libertà n. 114/2011	Allegato 1 al verbale di deliberazione del Consiglio Comunale n. 114/2011	Lettera a)	Somma Capitale	1	6	282.020,00		457,29	0	0	457,29
Infrastrutture e della mobilità	4 Dipartimento regionale tecnico	74 Canali Rete		CA1786791317/2021	Intervento di manutenzione straordinaria per la manutenzione ordinaria del sistema di illuminazione pubblica di viale della Libertà n. 114/2011	Allegato 1 al verbale di deliberazione del Consiglio Comunale n. 114/2011	Lettera a)	Somma Capitale	1	6	282.020,00		457,29	0	0	457,29
Infrastrutture e della mobilità	4 Dipartimento regionale tecnico	74 Canali Rete		CA1786791317/2021	Intervento di manutenzione straordinaria per la manutenzione ordinaria del sistema di illuminazione pubblica di viale della Libertà n. 114/2011	Allegato 1 al verbale di deliberazione del Consiglio Comunale n. 114/2011	Lettera a)	Somma Capitale	1	6	282.020,00		457,29	0	0	457,29

*D'ordine del Presidente
dell'Assemblea regionale siciliana
Il vice segretario generale
PECORARO*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2025-GUG-011) Roma, 2025 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.





€ 2,00

